


**COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE**  
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO GENERALE  
PER I SERVIZI  
SOCIO ASSISTENZIALE COMUNALI**


Approvato con delibera CC n. 12 del 27.02.1998  
Approvato dal CO.RE.CO. con provv. n. 1411 del 17.04.1998  
Pubblicato all'Albo Pretorio il 22.04.1998  
Divenuto esecutivo il 06.05.1998



Comune di  
San Gavino Monreale  
(Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO  
GENERALE  
PER I SERVIZI  
SOCIO-ASSISTENZIALI  
COMUNALI

22 APR. 1998 18-05-98  
216  
9 APR. 1998



S.M.

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 - Finalità e obiettivi.....	5
Art. 3 - Indirizzi attuativi.....	7
Art. 4 - Destinatari.....	8
Art. 5 - Riservatezza.....	8
Art. 6 - Settori di intervento e prestazioni offerte.....	8
Art. 7 - Onerosità e gratuità dei servizi.....	9
Art. 8 - Partecipazione al costo dei servizi a contribuzione obbligatoria.....	10

### TITOLO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI OFFERTE

#### CAPO I – INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 9 – Segretariato sociale.....	11
Art. 10 – Servizio Asilo nido.....	12
Art. 11 – Servizi del Centro di aggregazione sociale.....	14
◆ <u>Servizio di Sostegno educativo</u> .....	15
◆ <u>Ludoteca</u> .....	17
◆ <u>Laboratori di animazione in ambito scolastico per soggetti in età dell'obbligo</u> .....	18
◆ <u>Laboratori del Centro di aggregazione sociale e attività di socializzazione anziani</u> .....	18
Art. 12 – Soggiorni-vacanza, gite ed escursioni territoriali.....	21
Art. 13 – Servizio informativo e di orientamento finalizzato.....	22

Art. 14 – Attività socio-occupazionali e di utilità sociale.....	24
Art. 15 – Attività promozionali finalizzate all’inserimento lavorativo.....	25
Art. 16 – Attività socioculturali e di sensibilizzazione comunitaria .....	26
Art. 17 – Collaborazioni interistituzionali di servizio.....	27
<b>CAPO II – INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>	
Art. 18 – Assistenza economica .....	28
Art. 19 – Assistenza abitativa .....	29
Art. 20 – Assistenza domiciliare .....	30
Art. 21 – Assistenza ausiliaria diretta ai minori portatori di handicap .....	32
Art. 22 – Affidamento familiare di minori.....	33
Art. 23 – Affidamento familiare di altri soggetti .....	34
Art. 24 – Servizi residenziali tutelari e di pronto intervento.....	35
<b>TITOLO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI</b>	
Art. 25 – Servizio sociale professionale.....	36
Art. 26 – Servizi e interventi di area.....	37
Art. 27 – Programmazione degli interventi e partecipazione sociale.....	37
Art. 28 – Commissione per i Servizi socio-assistenziali .....	38
Art. 29 – Giunta Comunale .....	39
Art. 30 – Consiglio Comunale.....	39

**ALLEGATO A)**

Art. 1 – Determinazione delle risorse economiche.....	40
Art. 2 – Forme agevolate di contribuzione.....	41

**ALLEGATO B)**

Art. 1 – Criteri di ammissione.....	43
Art. 2 – Assegnazione dei punteggi.....	44

**ALLEGATO C)**

Art. 1 – Presupposti generali .....	45
Art. 2 – Destinatari degli interventi.....	45
Art. 3 – Forme di intervento .....	45
Art. 4 – Interventi economici continuativi .....	46
Art. 5 – Criteri e misure degli interventi economici continuativi .....	46
Art. 6 – Interventi economici straordinari .....	49
Art. 7 – Interventi a titolo di anticipazione.....	49
Art. 8 – Interventi da fondi vincolati.....	49
Art. 9 – Istituzione fondo economato .....	50
Art. 10 – Procedura per la richiesta degli interventi economici.....	50
Art. 11 – Accertamenti istruttori .....	51
Art. 12 – Azioni di rivalsa per contributi indebiti.....	51

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il Comune di San Gavino Monreale, nell'ambito di quanto sancito dai principi costituzionali in tema di sicurezza sociale, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 348/79 e con quanto stabilito dalla L.R. 4/88 e dai D.P.G.R. 12/89 e 145/90, e successive integrazioni e modificazioni, in merito alla disciplina degli organismi, degli uffici e delle funzioni socio-assistenziali, intende dotarsi del presente Regolamento allo scopo di garantire indicazioni certe sull'assetto dei Servizi di settore offerti a livello locale, sulle modalità di accesso per gli utenti e sui criteri di gestione ed erogazione delle prestazioni.

Il Regolamento è formulato secondo quanto stabilito dalle Leggi 142/90 e 241/90, come adattate e corrette dalle variazioni normative successive, e in base agli indirizzi dati dallo Statuto Comunale vigente.

Questo Regolamento sostituisce il precedente Regolamento comunale per i Servizi Sociali, così come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 188 del 1987.

### Art. 2 - Finalità e obiettivi

I Servizi socio-assistenziali comunali si collocano a pieno titolo nel quadro strutturale di un organico sistema di sicurezza sociale, previdenziale e sanitaria, finalizzato ad assicurare un appropriato sviluppo fisico e psichico di tutti i soggetti ed una loro effettiva partecipazione alla vita sociale, politica, economica e culturale, concorrendo a prevenire e rimuovere le cause che ostacolano il raggiungimento di un adeguato livello di vita in qualsiasi fase o momento dell'esistenza.

In questo senso, la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività socio-assistenziali svolte dal Comune, come indicato e stabilito dal presente Regolamento, devono uniformarsi ed indirizzarsi verso i seguenti obiettivi di merito:

- a) - coordinare e qualificare i servizi offerti, verificando in maniera costante la conformità degli interventi effettuati direttamente o indirettamente, e di quelli effettuati da altri soggetti esecutori, in base alla rispondenza con le domande ed i bisogni dei clienti/utenti e con gli standard di legge;
- b) - mobilitare le risorse istituzionali al fine di creare un'integrazione in rete degli interventi territoriali pubblici e privati attivati a livello comunale e intercomunale, con uno scambio propositivo e operativo tra i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativo-scolastici e culturali, nonché di tutti gli altri servizi e attività di interesse inserite e operanti nel territorio;

- c) - sostenere e tutelare il benessere personale e relazionale dei singoli cittadini e della comunità nel suo complesso, con interventi educativi, ricreativi e di socializzazione, che favoriscano l'emancipazione, l'integrazione solidaristica e lo scambio interindividuale;
- d) - attivare e mantenere una rete sociale di famiglie e altri differenti gruppi primari di supporto operativo, come risorsa utile degli interventi compensativi, di accoglienza individuale e stimolo allo sviluppo sociale comunitario;
- e) - sensibilizzare la popolazione all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei soggetti svantaggiati, emarginati o a rischio di emarginazione (disabili fisici, psichici o sensoriali, disoccupati di lungo periodo, soggetti adulti o minori sottoposti a provvedimenti giudiziari o con altre problematiche di riferimento specifico, nomadi, extracomunitari, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.), con un coinvolgimento diretto dell'intero corpus comunitario e delle sue diverse componenti in termini di inserimento e/o recupero riabilitativo, formativo, socio-educativo e socioeconomico (centri sociali, scuole, enti di formazione, aziende, organismi sindacali e di categoria, altri uffici diversi);
- f) - promuovere la partecipazione individuale e associativa (sia a livello formale che informale), nei diversi ambiti di interesse diretto (politico, culturale, educativo, scolastico, sportivo, assistenziale), come momenti indispensabili e fondamentali della crescita sociale e civile della comunità;
- g) - aiutare singoli individui e nuclei familiari in difficoltà con interventi progettuali strutturati e di servizio (segretariato sociale, sostegno economico, supporto socio-psico-pedagogico e altre proposte operative diverse), al fine di evitare stati di particolare difficoltà e/o indigenza, tenendo presente soprattutto la necessità di:
- intervenire in favore dei soggetti gravati da particolari problematiche di non autosufficienza e con handicap fisici e/o psichici;
  - intervenire su minori e/o adolescenti al fine di prevenire e/o rimuovere problemi di disadattamento e favorirne l'inserimento familiare/comunitario e la crescita educativa (con particolare riguardo per soggetti a disagio caratteriale-relazionale e sociale, portatori di handicap, zingari ed extracomunitari);
  - promuovere iniziative con e per l'utenza anziana, al fine di far emergere e sviluppare la socializzazione, l'aggregazione e la partecipazione individuale e associativa;
  - favorire il permanere dei soggetti in difficoltà nel proprio ambiente di vita familiare e comunitario (siano essi anziani, minori, soggetti a disagio psichico, portatori di handicap o altro), limitando i ricoveri o gli inserimenti in istituto o in altre strutture di accoglienza residenziale non familiare o ai casi in cui non si riesca ad attivare interventi alternativi diversi;
- h) - garantire la trasparenza e la responsabilizzazione di fatto sulle procedure amministrative adottate e sui diversi interventi operativi programmati e realizzati, favorendo il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della popolazione in termini partecipativo-propositivi e/o di controllo delle attività svolte.

### Art. 3 - Indirizzi attuativi

I clienti/utenti hanno diritto di fruire di tutte le prestazioni socio-assistenziali erogate dal Comune, così come contemplato dalla legge e in conformità con gli standard e con le condizioni stabilite dai regolamenti legislativi d'attuazione e sulla base di quanto indicato dai piani nazionali e regionali, nonché dai regolamenti e dalla programmazione comunale di settore.

I Servizi socio-assistenziali comunali sono organizzati e gestiti dal Comune nel proprio ambito amministrativo-territoriale, e/o in quelli di competenza sovraterritoriale se delegati da protocolli e accordi progettuali intercomunali. In caso di diversa e oggettiva necessità, e nel rispetto delle scelte individuali degli utenti in ordine all'utilizzazione delle strutture assistenziali, l'erogazione degli interventi con copertura delle spese a carico del Comune può essere autorizzata anche in ambiti territoriali diversi.

I clienti/utenti devono essere compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale esistenti e operanti nel territorio comunale, sulla tipologia delle prestazioni offerte dall'Ente, sui propri diritti in rapporto ai servizi stessi, sulle modalità di erogazione delle prestazioni, sulle possibilità e libertà di scelta, sui requisiti personali necessari e sulle procedure d'accesso e fruizione.

Il Comune promuove e utilizza studi e ricerche aventi finalità di identificazione causale degli stati di bisogno sociale e situazioni di emarginazione potenziale e conclamata, cui si aggiungono studi e ricerche volti all'individuazione di modelli assistenziali e di attività di servizio sempre più consone e rispondenti alle esigenze dei clienti/utenti.

Le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi devono assicurare il rispetto delle convinzioni religiose e delle opinioni politiche, della libertà e della dignità civile e umana di ciascuno. L'intervento deve essere adeguato e differenziato in base alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali, esistenziali e sociali della persona. A parità di bisogno deve essere garantita e data uguale qualità nell'erogazione degli interventi socio-assistenziali.

Ai clienti/utenti del sistema dei servizi deve essere assicurato il diritto alla riservatezza, attinente sia alla sfera psicofisica, sia a quella sociale, con particolare riguardo allo stato e al tipo di occorrenza e alle prestazioni richieste e ricevute.

Secondo quanto disposto e stabilito deve essere garantita la massima partecipazione e la rappresentanza associativa organizzata dei soggetti/utenti, soprattutto allo scopo di favorire una coerente determinazione degli obiettivi operativi, consentire una verifica degli interventi, mantenere e rafforzare il grado di soddisfazione in chi richiede o ha bisogno di prestazioni relative.

Il Comune favorirà l'apertura e il mantenimento di iniziative di sostegno e promozione delle attività di associazioni e organismi diversi, con o senza personalità giuridica, con particolare riguardo per prestazioni integrative e sperimentali rivolte al soddisfacimento di particolari emergenze sociali ed assistenziali scarsamente toccate dai servizi in atto.

#### **Art. 4 - Destinatari**

I Servizi socio-assistenziali comunali sono destinati e rivolti a tutti i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nel territorio del Comune di San Gavino Monreale, senza distinzioni di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, nel rispetto delle norme regionali, statali ed internazionali vigenti, e si estendono altresì a persone senza residenza che esigano interventi non differibili e tempestivamente attuabili dai competenti organi e soggetti istituzionali delegati, fatto salvo quindi il disposto in materia di domicilio di soccorso e il diritto di rivalsa sugli stessi organi e/o soggetti istituzionali.

#### **Art. 5 - Riservatezza**

Allo scopo di garantire il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti/utenti sarà predisposto e utilizzato un protocollo separato per l'Ufficio Servizi Sociali.

Tutti gli atti, documenti e/o comunicazioni con riferimento specifico esplicito di settore, saranno tenuti chiusi al ricevimento e direttamente inviati al Servizio Sociale, mentre per quelli in spedizione potrà anche essere escluso un ulteriore passaggio in uscita al protocollo generale.

Negli atti pubblici necessari e opportunamente predisposti sarà data possibilità discrezionale all'Ufficio Servizi Sociali di omettere, in dipendenza di particolari bisogni presentati e della tipologia delle prestazioni erogate, le generalità anagrafiche dei soggetti/utenti, al fine di non compromettere l'efficacia delle prestazioni stesse, specificando e riportando le sole iniziali del nome e del cognome e la data di nascita, e ciò soprattutto in presenza e/o titolarità riferita a minori, anche se dovesse trattarsi esclusivamente di interventi di natura economica a beneficio dell'intero nucleo familiare di riferimento.

#### **Art. 6 - Settori di intervento e prestazioni offerte**

Nell'ambito di quanto indicato dall'art. 12 della LR 4/88 e delle diverse e varie competenze assegnate dalla normativa regionale e nazionale in materia (DPR 309/90 sulla prevenzione delle tossicodipendenze e alcolodipendenze correlate, Legge 216/91 sui minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, Legge 104/92 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, LR 15/92 sulla tutela della salute mentale, ecc.), le prestazioni sono offerte direttamente dal Comune o erogate da Ditte/Enti gestori convenzionati secondo quanto indicato in materia di affidamenti e di appalti di servizi pubblici.

Gli interventi, nello specifico, riguardano:

I) Interventi di prevenzione e promozione sociale

- Segretariato sociale;
- Servizio Asilo nido;
- Centro di aggregazione sociale:
  - ⇒ servizio educativo,
  - ⇒ ludoteca,
  - ⇒ laboratori di animazione espressiva,
  - ⇒ attività di socializzazione anziani;
- Soggiorni-vacanza;
- Servizio informativo e d'orientamento finalizzato;
- Attività socio-occupazionali e di utilità sociale;
- Promozione inserimenti lavorativi;
- Attività socioculturali e di sensibilizzazione;
- Progetto giovani;
- Collaborazioni interistituzionali di servizio;

II) Interventi socio-assistenziali

- Assistenza economica;
- Assistenza abitativa;
- Assistenza domiciliare;
- Assistenza ausiliaria diretta ai minori portatori di handicap;
- Affidamento familiare di minori;
- Affidamento familiare di anziani, tossicodipendenti, interdetti e inabilitati;
- Servizi residenziali tutelari e di pronto intervento.

**Art. 7 - Onerosità e gratuità dei servizi**

Come stabilito dalla normativa in materia e come indicato della presente regolamentazione comunale, le prestazioni socio-assistenziali corrisposte saranno prevalentemente gratuite, escluse alcune per cui viene prevista una partecipazione al costo.

Ai sensi dell'art. 8 della LR 4/88 e come disposto dall'art. 8 del DPGR 12/89, gli interventi socio-assistenziali comunali per i quali gli utenti partecipano al costo, in proporzione alle risorse economiche possedute, sono:

- Servizio Asilo nido;
- Servizio di Assistenza domiciliare;
- Soggiorni climatici e soggiorni vacanza;
- Servizi residenziali tutelari.

#### **Art. 8 - Partecipazione al costo dei servizi a contribuzione obbligatoria**

Gli utenti partecipano al costo dei servizi a domanda individuale con quote di contribuzione rapportate al relativo stato di bisogno, alle risorse economiche di qualunque natura e provenienza di cui dispone il nucleo familiare, alle condizioni sociali complessive possedute.

Le misure e le modalità di contribuzione al costo di tali servizi e/o di altri servizi/interventi aggiuntivi eventualmente proposti, come previsto dall'art. 5 del DPGR 145/90, sono definite annualmente nell'ambito di quanto stabilito dal Programma degli interventi socio-assistenziali, fatto salvo quanto indicato e disposto dal presente regolamento all'allegato A), in cui sono riportati i criteri di individuazione e accertamento delle risorse economiche e delle condizioni sociali possedute dai nuclei familiari e dai soggetti richiedenti prestazioni di servizio a parziale o totale loro carico, atti a definire nello specifico l'appartenenza alle diverse fasce di reddito oltre il minimo vitale e la conseguente assegnazione delle corrispondenti percentuali di contribuzione.

La partecipazione al costo dei servizi a domanda individuale e a contribuzione obbligatoria di cui al precedente art. 7, eccettuati quelli residenziali, è esclusa per i soggetti che non raggiungono il minimo vitale. Agli utenti dei Servizi residenziali, come disposto dall'art. 10 del DPGR 12/89, deve essere in ogni caso almeno garantita, per far fronte alle spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 10% e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili, calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.

La misura del minimo vitale e la tabella progressiva di riferimento per le risorse economiche maggiori al minimo vitale saranno riadeguate annualmente in base agli aumenti medi del costo della vita anno su anno, così come rilevati dall'ISTAT e approvati con Decreto dell'Assessore regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale.

## TITOLO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI OFFERTE

### CAPO I – INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

#### Art. 9 – Segretariato sociale

Il Segretariato sociale è strutturato nell'ambito delle attività di base pianificate e svolte dal Servizio sociale professionale comunale e in stretta collaborazione con i Servizi informativi e di orientamento finalizzato.

Il Segretariato sociale costituisce una sede attiva di raccolta documentaria e normativa di settore, contatto relazionale, sensibilizzazione, comunicazione e indirizzamento, rivolta ai singoli utenti e all'intera comunità locale.

Il Segretariato sociale sarà gestito ed erogato dagli operatori di settore incaricati, con il supporto e l'ausilio di obiettori di coscienza in Servizio civile sostitutivo.

Le funzioni operative svolte sono:

- individuazione delle esigenze conoscitive, osservatorio sociale, raccolta dati e informazioni di interesse;
- aggiornamento della mappa dei servizi pubblici e privati locali, con esplicitazione mirata di tutte le iniziative in atto;
- servizio di contatto diretto, accoglienza e presa in carico del bisogno espresso/latente dei clienti/utenti;
- porsi come filtro ed organizzatore rispetto alla domanda avanzata dai clienti/utenti e dalla comunità, interpretandone gli aspetti costitutivi e di fondo, onde individuare i problemi reali oggetto di intervento;
- reperire le risorse individuali, familiari/parentali e/o anche esterne, sia di servizio che presso altre unità operative diverse, istituzionali e/o extraistituzionali, adeguate alla soddisfazione del bisogno dato;
- dare notizie sulla natura e sulle procedure per accedere alle prestazioni, nonché sulla legislazione di pertinenza;
- fornire aiuto diretto nella compilazione della modulistica di interesse;
- fornire notizie di primaria necessità legate alla salute, previdenza, ecc.;
- smistare e/o segnalare le richieste ad enti e/o soggetti competenti, collaborando eventualmente con essi, per fornire supporti di assistenza diretta o specialistica.

## Art. 19 – Servizio Asilo nido

Nell'ambito di quanto indicato dall'art. 26 della LR 4/88 e delle tipologie di intervento delineate e ammesse dal Piano socio-assistenziale regionale in vigore, l'Asilo nido, sia pubblico che privato, costituisce un servizio sociale che concorre ed è di supporto alla funzione e all'azione educativa della famiglia e della comunità.

Il Servizio Asilo nido è rivolto a tutti i bambini fino al compimento dei 3 anni, e nello specifico deve favorire l'inserimento dei portatori di handicap, sia fisici che psichici, dei soggetti a rischio socio-educativo e dei bambini non residenti, anche stranieri o apolidi. Se richiesto e necessario deve essere garantita la frequenza anche per quei bambini che abbiano compiuto i 3 anni prima del termine del ciclo previsto.

Il Nido ha lo scopo di:

- favorire un armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino e la sua socializzazione primaria e secondaria;
- garantire un'assistenza preventiva sul piano sociale, psicologico e pedagogico;
- garantire una struttura aperta all'ambiente svolgendo nell'ambito della comunità un'azione di consulenza, sostegno educativo e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia;
- promuovere la continuità educativa raccordandosi in particolare con la scuola materna;
- garantire un'adeguata integrazione ai soggetti disabili

Il Comune potrà dotarsi delle prestazioni dell'Asilo nido utilizzando anche servizi convenzionati, stabilendo con il gestore una riserva annua di posti disponibili, negoziando le quote di costo relativo per bambino inserito, facendo pagare agli utenti/famiglie le eventuali quote parte di contribuzione obbligatoria, così come indicato al precedente art. 7), espletando comunque i compiti di controllo delegato delle attività svolte dal gestore, delle modalità di erogazione delle prestazioni, dello stato delle strutture, del rispetto degli standard di piano stabiliti, così come disposto dal comma 6) dell'art. 24 del DPGR 12/89.

L'ammissione di bambini in servizi Asili nido di Comuni limitrofi, con quote richieste a carico del Comune di San Gavino M.le, o l'istituzione di appositi servizi intercomunali coordinati tra i diversi enti, deve essere disciplinata da apposita convenzione e dovrà in ogni caso svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

I criteri di priorità per l'ammissione e l'inserimento dei bambini ad usufruire del Servizio sono quelli indicati nel Piano socio-assistenziale regionale in vigore, così come riportati all'allegato B) del presente Regolamento, corredati dei punteggi utili e delle modalità relative di assegnazione per ogni specifica voce e/o condizione di riferimento.

Le domande di ammissione saranno compilate su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio

Servizi Sociali e corredate di tutta la documentazione richiesta. Ogni bambino, all'atto dell'ammissione nell'Asilo nido dovrà essere munito di certificazioni mediche attestanti l'assenza di malattie infettive, contagiose o diffuse, e l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Per l'ammissione dei bambini portatori di handicap, i genitori, o gli altri familiari referenti, dovranno presentare insieme alla domanda una certificazione sanitaria USL (Servizio materno-infantile), contenente la diagnosi funzionale del bambino e le indicazioni sugli indirizzi didattici ambientali da adottare, al fine di consentire un corretto inserimento del minore.

Le domande d'ammissione devono essere presentate a scadenza, come fissato e stabilito dall'ufficio preposto, per consentire al servizio una regolare e contestuale apertura. Tutto ciò in sintonia con le date di iscrizione delle scuole materne, e soprattutto al fine di evitare discontinuità educative derivanti dal susseguirsi di continui inserimenti durante tutto l'arco dell'anno. E' previsto l'accoglimento di domande presentate fuori termine, qualora si presentino situazioni eccezionali e/o imprevedibili, tali casi dovranno essere analizzati dal Servizio Sociale, con eventuale inserimento in lista d'attesa.

Nel caso in cui entrambi i genitori, o la madre, non svolgano alcuna attività lavorativa, e non presentino disagi personali e familiari di alcun tipo, non è ammessa l'iscrizione dei bambini nell'Asilo.

Nel momento in cui il genitore si presenta nell'Ufficio Servizi Sociali per il ritiro delle domande di inserimento alla frequenza dell'Asilo, l'Assistente sociale incaricato tiene un primo colloquio, durante il quale illustra al genitore l'organizzazione generale del Servizio, le modalità di accesso, il costo complessivo, la compartecipazione, le norme regionali che la regolano, le fasce di orario previste e concesse in base agli orari lavorativi del genitore e alle particolari situazioni.

Successivamente il coordinatore/responsabile dell'Asilo nido incontra i genitori e il minore per stabilire le modalità di inserimento, per la presentazione delle linee educative, per visitare la struttura e per fornire eventuali altri chiarimenti.

Si procede a dimissione, su segnalazione del coordinatore/responsabile dell'Asilo nido, nel caso in cui il bambino si sia assentato, senza valido e giustificato motivo, e previo riscontro di merito, per 20 gg. consecutivi. La famiglia peraltro può rinunciare in qualsiasi momento al posto assegnato presentando una dichiarazione scritta all'Ufficio Servizi Sociali. Successivamente si dispone l'inserimento nel posto disponibile dei soggetti eventualmente inseriti in lista d'attesa.

Per quanto riguarda la calendarizzazione e gli orari dell'Asilo, essi devono tendere all'ottimale fruizione del Servizio da parte dell'utenza, e per questo motivo sono suscettibili di modifiche a seconda delle condizioni richieste e delle esigenze dell'utenza.

La precisa articolazione dovrà essere indicata nell'avviso e nel modulo di domanda, l'orario giornaliero non deve tuttavia essere inferiore alle sette ore.

**Art. 11 – Servizi del Centro di aggregazione sociale**

Il Centro di aggregazione è sede di una pluralità di iniziative e attività di promozione, sostegno, animazione e socializzazione rivolte alla generalità della popolazione, e nello specifico a minori, adolescenti, giovani, anziani, portatori di handicap e altri soggetti in situazione di disagio sociale e relazionale. Le tipologie di intervento previste al momento vengono indicate in: Servizio educativo, Ludoteca, Laboratori di animazione espressiva e Servizio di socializzazione anziani.

Le attività svolte, ad esclusione di gite ed escursioni (di cui al successivo art. 12), sono completamente gratuite, e come stabilito dal Programma annuale del Comune, possono essere gestiti in proprio oppure affidati ad una o più Ditte/Enti gestori, che, per attuare quanto previsto, oltre ad utilizzare personale educativo e d'animazione specializzato e/o altri esperti tecnici, dovrà avvalersi anche di altri collaboratori istituzionali ed extraistituzionali, di obiettori di coscienza e di volontari.

Le quote relative alle dotazioni e alle risorse necessarie all'organizzazione delle attività saranno indicate nel Programma degli interventi socio-assistenziali annuali del Comune.

Le prestazioni concernenti il coordinamento e la valutazione generale delle iniziative saranno espletate da un pedagogo o da altra figura idonea dotata di laurea (ad indirizzo socio-psicopedagogico) e con esperienza specifica di settore, a cui sarà demandato l'incarico di Coordinatore del Centro di aggregazione sociale.

Le attività previste saranno realizzate principalmente presso i locali destinati a sede del Centro di aggregazione sociale, e/o in altri locali che il Comune avrà in uso o che vorrà affittare, a domicilio degli utenti, nelle strutture scolastiche e all'aperto (anche con escursioni ambientali).

**Obiettivi generali**

- Promuovere forme di sostegno educativo, di socializzazione e aggregazione tra bambini e ragazzi, in particolare per soggetti a disagio caratteriale-relazionale, con il coinvolgimento delle famiglie e di altri adulti di riferimento;
- stimolare ed incentivare le capacità creative e progettuali dei singoli bambini e ragazzi, educando alla collaborazione e cooperazione nel gruppo e con gli operatori referenti;
- favorire l'inserimento di portatori di handicap e di soggetti a disagio psichico nelle attività;
- favorire la fruizione-conoscenza dell'ambiente comunitario e del territorio (inteso come sistema di interdipendenze di area, ambiente, comunità) in collaborazione con singoli, gruppi, associazioni culturali e di volontariato;
- rendere i soggetti/utenti protagonisti delle attività da realizzare e dell'interscambio operativo tra Centro di aggregazione e il resto della comunità;
- migliorare la qualità delle relazioni sociali comunitarie, la circolazione intra e interculturale e l'aggregazione di tutti i cittadini.

### Interventi generali

- Interazioni tese a far emergere e sviluppare nei soggetti/utenti le loro potenzialità e capacità creative, espressive e progettuali;
- stimoli alla collaborazione e cooperazione in gruppo e tra gruppi e soggetti di diversa età, anche tra laboratori e iniziative diverse (ad esempio con il coinvolgimento diretto degli anziani);
- educazione all'integrazione e al rispetto dell'altro diverso da sé, alla socializzazione e al coinvolgimento interattivo dei soggetti a disagio relazionale;
- promozione di attività ricreative, culturali e di animazione rivolte a tutta la cittadinanza, volte a stimolare la partecipazione alla vita comunitaria.

### Modalità operative di erogazione degli interventi

- Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in attività di gruppo, da concretizzarsi con attività ludiche e in laboratori espressivi, anche con proposte ed animazioni spontanee (sia in ambito scolastico che extrascolastico, nei locali del Centro o direttamente a scuola, con un taglio particolare nel periodo estivo);
- preparazione di mostre, da realizzare a fine estate-inizio anno scolastico, con il coinvolgimento di genitori, anziani e altri;
- integrazione degli apporti dei singoli e gruppi, minori ed anziani, su progetti di attività comuni (per esempio sulle variazioni storiche dell'ambiente e del territorio, sugli usi e i costumi, il lavoro nei campi, l'artigianato);
- inserimento di soggetti a disagio relazionale e portatori di handicap in più laboratori;
- sensibilizzazione sia in ambito scolastico che extrascolastico sulle problematiche dell'handicap e sulla salute mentale;
- realizzazione di attività culturali, educative, ricreative e sportive, mostre e convegni-dibattito a tema e a forte impatto sociale, sostegno e recupero di manifestazioni a carattere socializzante, anche organizzate da gruppi spontanei e associazioni.

### Servizio di Sostegno educativo

Il Servizio di Sostegno educativo e di assistenza diretta per minori in età dell'obbligo ha lo scopo prioritario di prevenire i processi che possono produrre nei minori e giovani/adolescenti stati di disagio e marginalità, tendendo ad evitare soprattutto l'abbandono o la scarsa frequenza scolastica. Il servizio sarà svolto principalmente in ambito domiciliare, con attività di collegamento nelle strutture scolastiche e nella sede del Centro di aggregazione sociale (o in altra sede separata, opportunamente resa idonea).

La popolazione-obiettivo individuata (presa in carico sulla base di segnalazioni provenienti dai Servizi territoriali, dalla scuola e/o dalle famiglie) è costituita da soggetti tra i 6 e i 14 anni che per difficoltà conclamate o latenti, di ordine personale, relazionale o sociale, si trovano in situazione di svantaggio nei processi di vita ed esposti a fenomeni di espulsione ed emarginazione; soggetti con situazioni di discontinuità, conflittualità, demotivazione, non adesione alle proposte educative normalmente offerte, assunzione di identità negative in fase di strutturazione, manifestate talvolta con atteggiamenti provocatori e dirompenti, talaltra, con atteggiamenti di passività, disinteresse, apatia, acriticità.

Il servizio si pone come referente nei confronti degli altri servizi socio-assistenziali e sociosanitari, operanti o con competenza nel territorio, e inoltre come agenzia educativa di consulenza e sostegno per le famiglie e per gli operatori scolastico-educativi, con cui saranno stabilite delle collaborazioni interattive di intervento, sia in ambito scolastico che per attività extrascolastiche di affiancamento.

#### Obiettivi specifici del servizio

- promuovere un processo di innovazione nei servizi rivolti all'utenza minorile a rischio e/o in situazione di disagio sociale;
- promuovere un coordinamento sinergico con i diversi servizi sociali e sociosanitari (pubblici e del privato sociale), e le istituzioni scolastiche;
- promuovere un modello di intervento socio-psico-pedagogico finalizzato e non ghetizzante, teso alla crescita educativa e alla emancipazione dei minori in situazione di disagio, per lo sviluppo della consapevolezza del proprio valore di persona e di cittadino, per offrire reali capacità di autonomia e orientamento generale;
- contrastare e prevenire i processi di accumulazione delle difficoltà relazionali;
- contrastare e prevenire i fattori ambientali e di contesto che ostacolano lo sviluppo personale dei ragazzi, e non solo di quelli seguiti, sia all'interno delle famiglie che nella comunità;
- favorire l'integrazione scolastica e sociale dei ragazzi.

#### Interventi di area

"Appoggio educativo scolastico": lavoro sul gruppo classe e sul piccolo gruppo "autocentrato" con l'uso di metodologie didattiche attive, quali il *rôle-playng*, la simulazione, la motivazione globale, con modalità integrative dei soggetti in carico;

"Sostegno educativo socio-familiare": conoscenza diretta del nucleo di appartenenza, programmazione individualizzata ed eventuale inserimento dell'educatore in famiglia con un ruolo di supporto educativo-relazionale; attività varie didattico-educative e di sensibilizzazione da svolgersi nel territorio e nella sede del Centro.

Come disposto dagli appositi programmi esecutivi, gli operatori inseriti, opereranno sotto la supervisione del Servizio Sociale e la direzione dell'apposita figura incaricata del coordinamento programmatico-organizzativo e valutativo di tutti i Servizi educativi e di aggregazione del CAS.

### Ludoteca

Le attività di animazione ludica hanno lo scopo di favorire una crescita armonica dei bambini coinvolti e di sostenere le famiglie dal punto di vista della socializzazione educativa, dell'aggregazione ludico-espressiva e relazionale, con un riferimento non esclusivo a situazioni di sostanziale deprivazione materiale e/o culturale, facilitando lo scambio reciproco, la cooperazione, lo stimolo all'acquisizione di una capacità di analisi critica e dunque la crescita del bambino in relazione con l'altro diverso da sé, sia adulto o suo pari.

Il servizio sarà svolto da un operatore ludotecario, eventualmente affiancato da uno o più operatori educativi e di animazione (secondo necessità), ed è rivolto sostanzialmente a tutti i soggetti fra i 3 e gli 11 anni (con un ampliamento ad altre fasce d'età per particolari iniziative di interesse).

Le attività saranno espletate sulla base di una specifica programmazione d'area definita dall'operatore incaricato in collaborazione con il Coordinatore del Centro di aggregazione e concordate con il Servizio sociale professionale del Comune.

Salvo articolazioni e necessità diverse, il servizio ludotecario sarà aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, con variazioni orarie e aperture anche al mattino nel periodo estivo, e per alcune manifestazioni specifiche anche la domenica o in altri giorni festivi.

### Obiettivi specifici

- favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico-relazionale dei bambini, in collaborazione partecipativa con i genitori, altri familiari, nonni;
- sviluppare nei bambini le potenzialità creative e progettuali, con l'uso di tutti i possibili strumenti di supporto (invenzione del gioco);
- promuovere la crescita delle abilità e competenze nell'ambito del gioco strutturato, sia individuale che di gruppo, la costituzione delle regole e il loro rispetto (gioco classico);
- promuovere la comunicazione-collaborazione tra bambini e in rapporto con gli adulti;
- favorire la crescita nella comunità della cultura del rispetto pedagogico-educativo dell'infanzia, ampliando gli interventi del servizio ludoteca anche nel contesto scuola e nell'intero paese.

### Interventi e moduli operativi

- preparazione e predisposizione di tutto il materiale necessario, catalogazione giochi e documentazione di riferimento (schede utenti e schede prestito);
- apertura quotidiana attività;
- prestito giocattoli;
- giochi e attività in sede, sia individuali che di gruppo (giochi classici e di libera invenzione);
- organizzazione di un laboratorio di riparazione e di ricerca di giochi antichi (anche con la collaborazione degli anziani);
- organizzazione di scambi e tornei vari sia in loco che fuorisede;
- attivazione di momenti ludici in occasione delle festività di carnevale, pasqua, natale;
- collaborazioni con la scuola per l'attivazione di momenti ricreativi e laboratori;
- escursioni sul territorio e giochi all'aperto;
- attività espressive e di animazione con il supporto di esperti di settore e attrezzature e strumentazioni dedicate (arti grafiche e pittoriche, manuali e/o computerizzate, musicali, teatrali, ecc.).

### Laboratori di animazione in ambito scolastico per soggetti in età dell'obbligo

I laboratori espressivi e di animazione da strutturarsi in ambito scolastico (scuola dell'obbligo) riguardano attività di completamento delle normali attività curriculari, il tempo prolungato o l'extrascuola, e rientrano in quanto previsto per l'"Appoggio educativo scolastico".

Si tratta di attività educative di supporto promosse sulla base di esigenze e di indicazioni operative da individuare e pianificare in collaborazione tra il Servizio sociale comunale, le direzioni e gli operatori educativi scolastici, il Coordinatore referente e gli operatori educativi e di animazione del Centro di aggregazione sociale.

Gli interventi sono ipotizzati in continuità con i laboratori del Centro di aggregazione e saranno definiti annualmente durante la programmazione iniziale di ciascun anno scolastico, secondo quanto disposto e indicato dal Programma socio-assistenziale comunale e/o da altri piani/progetti esecutivi specifici.

### Laboratori del Centro di aggregazione sociale e attività di socializzazione anziani

Le attività e i laboratori da strutturarsi nel Centro di aggregazione sociale sono differenziati per fascia d'età di riferimento e per periodo di svolgimento (periodo scolastico e periodo estivo) e seguiranno le indicazioni esecutive annuali di piano date dagli operatori educativi e di animazione e dalla

figura di Coordinamento del Centro di aggregazione sociale, dai volontari e dalle diverse associazioni o gruppi anche informali interessati, con la supervisione e il riscontro programmatico-valutativo del Servizio sociale comunale, come inserito e approvato nel Programma socio-assistenziale comunale di ciascun anno.

Tra le attività saranno previste e predisposte anche delle escursioni e dei gemellaggi operativi con altri Centri di aggregazione.

#### A) Attività di socializzazione e laboratori per gli anziani

L'esigenza di coprire la varietà dei bisogni che la condizione anziana determina, lungo il continuum tra autosufficienza e non autosufficienza, fa sì che gli interventi di area siano riconducibili non più e solo a quelli sanitari e assistenziali (legati all'emergenza di particolari situazioni di disagio e difficoltà), ma in senso lato anche a quelli sociali e psicologici di tipo preventivo (l'organizzazione del tempo libero, la cultura, l'impegno e la partecipazione, la riacquisizione di un ruolo, la sessualità, l'accettazione fisica, ecc.). In questo contesto, alla necessità di mantenere i servizi di tipo curativo e socio-riabilitativo, si aggiunge l'esigenza di sviluppare attività di prevenzione, anche autogestite e/o d'affiancamento, tali da evitare l'instaurarsi dei meccanismi che determinano e portano l'anziano verso la non autosufficienza.

#### Obiettivi specifici

- favorire l'integrazione degli anziani tra di loro e nei propri nuclei di appartenenza, stimolandone la socialità e promuovendo iniziative partecipative di utilità educativa e sociale;
- favorire la creazione di strutture e strumenti organizzativi che consentano il raggiungimento di un alto livello di integrazione e autodeterminazione propositiva e gestionale.

#### Interventi

- Escursioni conoscitive, scambi e gite socioculturali;
- Servizio di animazione: sviluppo del servizio attraverso laboratori e interventi, anche autogettiti, che prevedono attività sociali, educative, culturali, sportivo-motorie e ricreative, momenti formativi e informativi, lavori e servizi di utilità comunitaria, quali la vigilanza antinfortunistica stradale nei pressi delle scuole, coadiuvante l'azione della Polizia Municipale, il servizio di buon vicinato (per il mantenimento e/o il ripristino delle reti relazionali per anziani soli), servizi educativi da svolgersi in ambito scolastico e/o in laboratori extrascolastici (al fine di tramandare e mantenere vive le tradizioni, le abilità artigianali e artistiche, la memoria storica e culturale locale).
- Iniziative tese alla costituzione e al sostegno di forme associative specifiche.

### Modalità organizzative e di erogazione degli interventi

Gli interventi relativi alla socializzazione anziani, inseriti nella programmazione annuale ordinaria, devono essere pianificati, curati e realizzati dalla figura di coordinamento e da 1 o più operatori educativi e di animazione socioculturale, in strettissima e fattiva collaborazione con il gruppo anziani e/o anche con associazioni e gruppi di volontariato, e sotto la supervisione del Servizio sociale professionale del Comune.

### B) Attività e laboratori per minori e giovani

Le attività di laboratorio per minori e giovani potranno variare a seconda delle esigenze programmatico-organizzative indicate dal coordinatore del Centro e dagli operatori educativi incaricati, nonché dalle esigenze e richieste dei ragazzi coinvolti, come indicato e stabilito nel Programma socio-assistenziale di ciascun anno.

I laboratori per minori sono ipotizzati per piccoli gruppi di bambini e ragazzi (da un minimo di 3 ad un massimo di 8) nelle diverse fasce d'età ricomprese tra i 6 e i 14 anni.

Alcuni laboratori e/o attività potranno essere ripetuti nel tempo, anche per gruppi di età diversa.

Ai laboratori per ragazzi, secondo necessità e in base alle risorse a disposizione date, saranno affiancate delle escursioni nel territorio comunale e in altre realtà di interesse specifico o generale (visite guidate). Altre attività di affiancamento riguarderanno l'animazione civica e partecipativa (sul modello "città dei ragazzi"), lo scambio/confronto ludico-ricreativo con altre realtà di interesse, attività varie indirizzate alle fasce giovanili anche oltre la maggiore età.

I laboratori del Centro indirizzati alle fasce giovanili devono essere finalizzati ad un utilizzo costruttivo del tempo libero e/o ad una rimotivazione all'impegno lavorativo, alla strutturazione di conoscenze di base e/o all'acquisizione di particolari capacità tecniche (ad esempio nella fotografia, nella tessitura, nella grafica, nella pittura, nell'informatica, nell'animazione ludico-espressiva, nella musica, nelle arti plastiche, nell'aggiustaggio e riparazione meccanico-artigianale di mezzi di locomozione e/o altri strumenti di particolare interesse, ecc.), al fine di favorire un possibile ingresso nel mondo del lavoro o come passaggio per un ingresso in più adeguate attività formative e di aggiornamento professionale.

Insieme a queste attività, saranno organizzati e messi a disposizione nel Centro di aggregazione sociale anche altri e vari intrattenimenti (feste e momenti ricreativi, ascolto musica, giochi di società, TV e videoregistratore, giornali, settimanali e/o altre riviste d'attrazione e interesse diretto).

Infine, rivolte alla generalità della popolazione, devono essere organizzate periodicamente attività di informazione su tematiche specifiche a forte impatto sociale, con l'organizzazione di convegni-dibattito, mostre e momenti di incontro comunitario collettivo.

## **Art. 12 – Soggiorni-vacanza, gite ed escursioni territoriali**

Il Comune, al fine di incrementare la socializzazione per le fasce della popolazione più a rischio di emarginazione, quali minori, portatori di handicap, soggetti a disagio psichico ed anziani, organizza e/o sostiene lo svolgimento di gite, escursioni e soggiorni-vacanza a carattere socioculturale, formativo e ricreativo, localizzate sia nel territorio regionale che extraregionale, anche con scambi diretti di utenti.

Tali attività saranno realizzate in base alle risorse date annualmente nel Programma degli interventi socio-assistenziali del Comune, e potranno essere organizzate in proprio, con affidamenti a norma di legge ad apposite ditte/enti gestori abilitati, o tramite il supporto logistico e/o economico a soggetti e/o gruppi diversi.

Nel caso di servizi vacanza, gite ed escursioni, organizzati in proprio, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e dall'allegato A) del presente Regolamento, la partecipazione al costo sarà disposta dal Programma socio-assistenziale annuale del Comune. Si stabilisce comunque sin da ora che il costo di partecipazione relativa possa essere completamente demandato ai clienti/utenti, salvo concessione di contributi economici individuali finalizzati per i soggetti in situazione di forte disagio socio-familiare e/o anche copertura dei costi per particolari iniziative/attività di supporto o completamento (copertura costi visite museali, attività ricreative di accoglienza, spese vive di trasporto, ecc.).

Per l'ammissione ai soggiorni-vacanza, gite ed escursioni, organizzate dal Comune con l'utilizzo di particolari agevolazioni di costo e conseguenti limitazioni numeriche di accesso, sono considerati anziani e hanno priorità esclusiva gli uomini che abbiano compiuto il 65° anno e le donne che abbiano compiuto il 60°, mentre per l'area minori si fa riferimento a soggetti di età compresa tra i 3 e i 17 anni compiuti, suddivisi per fasce d'età omogenee, e per l'area giovani a soggetti in età fra i 18 e i 29 anni.

Ai fini della stesura di un'eventuale graduatoria di merito e accesso verranno privilegiate le persone che versano in condizioni di disagio, e quelle che non hanno mai usufruire del servizio.

L'organizzazione degli interventi potrà essere realizzata anche in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, con i servizi del CAS e/o con altri organismi associativi e per il tempo libero esistenti nel territorio.

L'Amministrazione comunale, ferma restando la richiesta del parere preventivo agli organi consultivi preposti, stabilisce le sedi fissate per i soggiorni-vacanza, la disponibilità numerica dei posti, il periodo e la durata del soggiorno.

I servizi dovranno essere pianificati e realizzati con il massimo della pubblicizzazione possibile, stimolando il necessario coinvolgimento dei soggetti/utenti anche in fase di ideazione e programmazione, interpellando in termini di confronto tutti i gruppi e gli organismi interessati.

### **Art. 13 – Servizio informativo e di orientamento finalizzato**

Nell'ambito delle complessive politiche sociali comunali, tese alla prevenzione degli stati di disagio e alla promozione di iniziative di integrazione e inserimento comunitario, il Servizio informativo e di orientamento, costituisce un servizio di base diretto a fornire ai clienti/utenti una serie di indicazioni/notizie utili e di interesse in diversi settori e aree di intervento.

Il Servizio deve essere inteso come un sistema informativo/comunicativo e di presa in carico progettuale, indirizzato all'intera popolazione, e nello specifico, alle fasce giovanili, agli anziani, ai soggetti svantaggiati, con una messa in relazione obiettiva tra risorse e bisogni individuali, sociali e di gruppo, attività di indagine e raccolta dati, attività di contatto e sportello, attività di proposta e intervento, attività valutativa e di riscontro oggettivo sulle azioni operative sviluppate e realizzate.

Gli indirizzi attuativi dati al Servizio sono relativi ai diversi ambiti di intervento e alle diverse tipologie di clienti/utenti a cui ci si rivolge. Di fatto rientrano in queste attività interventi strettamente informativi, caratterizzati dal solo ed esclusivo passaggio di consegna delle notizie necessarie, e interventi in cui è richiesta una selezione orientativa e una presa in carico piena ed elaborata della domanda e della risposta utile.

Il Servizio è svolto in stretta collaborazione con le attività del Segretariato sociale, e dovrà contribuire alla formulazione di una puntuale analisi/definizione conoscitiva in ambito territoriale, e per alimentare i flussi informativi da e con l'esterno.

Il Servizio avrà a disposizione appositi locali/spazi arredati per il ricevimento e lo svolgimento delle attività con e per l'utenza, strumentazioni e attrezzature per la raccolta, la catalogazione, l'elaborazione informatica dei dati e la duplicazione della documentazione.

Il Servizio è completamente gratuito e come stabilito dal Programma degli interventi socio-assistenziali annuali del Comune, potrà essere gestito in proprio oppure affidato ad apposita Ditta/Ente gestore.

Il personale inserito, come indicato dal Piano regionale socio-assistenziale, dovrà essere in possesso di adeguati titoli di studio e di una specifica competenza operativa. Gli operatori incaricati, salvo diversa disposizione programmatica e/o altre e più ampie risorse finanziario-progettuali, sono costituiti da un responsabile di servizio più un addetto, ed in termini di supporto diretto, da obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo.

Il Servizio è ipotizzato come intervento informativo e di orientamento partecipato, che ha il compito di leggere il bisogno sociale e personale contestualizzandolo e indirizzandolo verso un uso critico e utile delle risorse individuali e delle risorse esterne esistenti nel territorio e nel sistema.

Di fatto sono previste e necessarie attività di ricerca e di aggiornamento informativo nei diversi settori di interesse, attività di promozione e coinvolgimento diretto di persone, gruppi e associazioni, momenti di confronto individuale e interindividuale.

In generale le finalità date al Servizio sono:

- tutela degli utenti e personalizzazione delle risposte;
- attivazione incrementale di metodologie atte ad assicurare rapporti sempre più facili ed efficienti fra cittadini e istituzioni;
- attivare gli impegni programmatici dell'Amministrazione comunale nell'ambito degli interventi socio-assistenziali di interesse;
- svolgere un'azione attenta di monitoraggio e rilevazione della condizione sociale comunitaria;
- promuovere la crescita sociale, culturale ed economica della popolazione e del territorio incentivando la partecipazione e rispondendo alle specifiche, mutevoli e complesse richieste della comunità locale ed in particolare del mondo giovanile;
- fornire consulenza diretta e finalizzata, con l'elaborazione di proposte utili, a cui si aggiunge lo studio e la progettazione di iniziative generali ritenute necessarie e attivabili.

Le aree d'intervento informativo indicate sono al momento le seguenti:

- scuola e università: corsi, programmi, strutture, organismi associativi, borse studio, scambi;
- lavoro e concorsi: informazioni sul collocamento, l'imprenditoria, l'avviamento e l'orientamento al lavoro, offerte, selezioni e candidature a livello locale, regionale, nazionale e comunitario;
- documenti: vademecum del cittadino, dove e come richiederli;
- formazione professionale: formazione pubblica e privata, corsi, materie di studio, sedi ed enti gestori, qualifiche conseguibili, premi e rimborsi di frequenza;
- servizi sociali: legislazione, tutela dei cittadini e politiche sociali, divulgazione e promozione conoscitiva dei servizi sociali e sociosanitari esistenti nel territorio;
- altre aree informative: servizio di leva, servizio militare volontario, servizio civile sostitutivo, associazionismo e volontariato, scambi culturali, vacanze, sport, tempo libero.

Altre attività operative specifiche riguardano la predisposizione e la strutturazione di risposte di recupero e/o inserimento per soggetti che, per difficoltà congenite e/o sopraggiunte (handicap, disagio psichico), rischio di ingresso nel circuito giudiziario e penale o episodi di devianza conclamata (tossicodipendenza o altro), necessitano non soltanto di informazioni generali sulle possibilità di accesso scolastico-formativo o lavorativo ordinario, ma di una presa in carico progettuale finalizzata, impostata e seguita nel suo iter di orientamento e inserimento, con una presa di contatto preliminare e un recupero riabilitativo programmato, verificato e valutato in maniera costante. Le procedure progettuali di inserimento o reinserimento saranno attivate in stretta collaborazione con il Servizio Sociale professionale del Comune e di altri soggetti pubblici di interesse, SERT di riferimento, Centro riabilitazione, Servizio di salute mentale, ecc., nonché di soggetti appartenenti al privato sociale (cooperative sociali, enti, associazioni diverse e gruppi di volontariato).

#### **Art. 14 – Attività socio-occupazionali e di utilità sociale**

Le attività socio-occupazionali e di utilità sociale rappresentano un servizio alternativo al sostegno economico e un importante momento per valorizzare e stimolare le capacità dei soggetti che, per particolari problematiche personali e/o familiari, sono fuori dal mercato del lavoro e possono essere considerati in situazione di disagio, marginalità e/o devianza.

Il Servizio non si configura come un "rapporto di lavoro", ma come intervento compensativo/integrativo e di promozione sociale tendente a coprire alcune situazioni di emergenza, utile a rivalorizzare la persona, attivando in essa risorse psicologiche, cognitive e relazionali che altrimenti rimarrebbero frustrate o anche perdute.

Il rapporto che il Comune instaura con i soggetti inseriti nel Servizio si inquadra come attività e prestazione di natura non lavorativa e pertanto non sussisterà alcun vincolo di subordinazione o altro vincolo assimilabile ad esso.

L'utente in carico non dovrà fornire giustificazioni e motivazioni per le eventuali assenze, ma dovrà darne comunicazione ai fini meramente organizzativi; saranno registrate le presenze al solo scopo di determinare l'emolumento spettante, e il soggetto avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla disponibilità operativa data.

Il Comune non potrà adottare alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'utente inserito nelle attività, e l'emolumento forfetario deliberato sarà rapportato alle risorse disponibili e non alla qualità della prestazione.

L'emolumento si configura esclusivamente in termini assistenziali e quale stimolo o premio di operosità, pertanto non sarà sottoposto ad alcun trattamento fiscale (salvo diverse indicazioni da parte dei competenti uffici tributari).

Gli utenti saranno coperti da assicurazione di tipo privato relativamente a responsabilità civile e ad infortuni che dovessero verificarsi durante le attività.

Il servizio sarà organizzato in base alle esigenze e alle risorse indicate nel Programma socio-assistenziale annuale del Comune, con il coordinamento di un educatore professionale e la supervisione valutativa del Servizio sociale.

Gli utenti interessati e inseriti saranno persone anziane in discrete condizioni di salute, realmente motivate a ricoprire ruoli attivi, usufruenti il minimo pensionistico o senza alcuna entrata economica; persone con ridotte capacità lavorative (invalidi psicofisici); giovani/adulti che vivono o hanno vissuto situazioni di disadattamento ed emarginazione sociale e che necessitano di interventi riabilitativi di supporto.

Le tipologie di attività sono indicate al momento in: manutenzione del verde pubblico e pulizia giardini; pulizia di strade e piazze del centro abitato; vigilanza presso le scuole; manutenzione del patrimonio pubblico; attività varie presso le strutture comunali e/o altre strutture pubbliche

### **Art. 15 – Attività promozionali finalizzate all'inserimento lavorativo**

In questo ambito, come stabilito all'art. 30 della LR 4/88, si configurano interventi di sostegno mirati alla formazione e all'inserimento lavorativo di giovani/adulti a rischio e/o in situazione di disagio sociale, soggetti svantaggiati o appartenenti a nuclei familiari multiproblematici, con rapporti inadeguati con le figure genitoriali, difficoltà relazionali, carenza di mezzi indispensabili per soddisfare bisogni primari, mancanza di strumenti culturali ed essenziali per favorire il raggiungimento di un adeguato sviluppo della personalità nel contesto sociale di appartenenza.

Il lavoro assume fondanti connotazioni integrative e di inserimento, in quanto tappa fondamentale della vita di ogni persona e fattore che consente una ben determinata autonomia e nel contempo una serie di modificazioni e certezze sociali di utilità e affermazione.

Gli interventi previsti potranno essere gestiti e promossi direttamente dal Comune o affidati in termini progettuali a cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 381/91, con le modalità di cui all'art. 5 della stessa legge, regolarmente iscritte all'albo regionale istituito in base all'art. 2, comma 2, lett. b), della LR 16/97.

Ogni inserimento sarà curato dal Servizio sociale, il quale individuerà i singoli soggetti da segnalare alle imprese, a seconda delle disponibilità progettuali e/o aziendali e delle necessità individuali di ciascun utente, delle sue attitudini e delle esperienze pregresse.

L'assunzione da parte delle singole aziende verrà regolarizzata attraverso il locale Ufficio del lavoro e nel pieno rispetto del contratto nazionale previsto per ogni singola categoria.

Ogni impresa usufruirà di un contributo incentivante mensile, come indicato nel Programma socio-assistenziale di ciascun anno, con pagamento posticipato per ogni giovane assunto, previo controllo e verifica per posizioni oppositive (eventuali sovrapposizioni di sostegno e/o incentivazione, licenziamenti per sovrannumero negli ultimi due anni, non applicazione contratti, ecc.).

Per quanto riguarda le attività progettuali di servizio realizzate da cooperative sociali di cui sopra, si tratterà di forniture generali di utilità pubblica, remunerate in base ai costi medi di mercato.

Le fasi operative di contatto attuate dal Servizio sociale sono così distinte:

- incontri informativi e di promozione per gruppi di aziende interessate, ognuno finalizzato a conoscere ed a verificare la reale disponibilità a collaborare (analisi condizioni necessarie di base);
- incontri progettuali individualizzati di proposta per ogni singolo soggetto da prendere in carico al fine di concordare le possibilità di inserimento.

Per tutta la durata degli interventi occupativi verranno realizzate verifiche periodiche tese a valutare l'andamento generale degli inserimenti. Gli interventi sono rivolti prioritariamente a giovani di entrambi i sessi di età compresa fra i 16 ed i 29 anni, con possibilità di elevare tale limite di età per i casi che il Servizio sociale, dopo attenta valutazione, riterrà opportuno collocare, comunque soggetti svantaggiati che presentino problematiche di irregolarità della condotta e del carattere.

## **Art. 16 – Attività socioculturali e di sensibilizzazione comunitaria**

Il Comune attua e sostiene studi, ricerche, proposte di riflessione e confronto a tema, iniziative organizzativo-progettuali e di animazione socioculturale, tutte azioni tese a migliorare lo scambio conoscitivo e ad individuare e fornire occasioni di mobilitazione critica e partecipativa alle diverse componenti di interesse della popolazione, ai servizi del territorio, ai diversi gruppi associativi e alla comunità nel suo complesso.

Si tratta di iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione comunitaria che hanno lo scopo di:

- identificare ed analizzare le cause degli stati di bisogno e di emarginazione in atto, nonché le situazioni e/o aree di rischio presenti nel territorio comunale;
- sollecitare l'informazione, la divulgazione e il dibattito sulle tematiche sociali, con particolare riferimento alle cause e agli effetti dell'emarginazione e del disadattamento e alla promozione di una diffusa coscienza sociale tesa ad un loro superamento;
- catalizzare le istanze provenienti dai soggetti e dai gruppi formali e informali, definendo organizzativamente le risposte più appropriate ed opportune in termini di contenuto obiettivo, modalità di intervento, ruoli, funzioni e compiti operativi.

I presupposti generali sono i seguenti:

- la comunità può diventare comunità competente e autoricomprendente per i propri componenti;
- nel territorio e nella comunità devono essere valorizzate le risorse-competenze socioculturali della popolazione con un allargamento e una diffusione informativa e conoscitiva il più possibile capillare;
- la partecipazione, la collaborazione, la solidarietà, la responsabilità, l'autonomia, la creatività, la capacità progettuale e realizzativa, sono valori di riferimento importante che danno il senso alle azioni quotidiane e di vita;
- la prevenzione socioculturale è il modo migliore per affrontare il disagio e il rischio di devianza e marginalità;
- occorre aumentare il livello conoscitivo e culturale al fine di incidere sulla qualità sociale della vita comunitaria.

In questo settore rientrano in termini operativi diretti tutte le attività di supporto e intervento d'area, quali il "Progetto giovani" ed eventuali altre azioni/proposte realizzative e/o progettuali formulate nell'ambito delle tossicodipendenze e/o alcoolodipendenze correlate e non, dell'handicap, della salute mentale, ecc., così come disposto e indicato dal Programma socio-assistenziale comunale di ciascun anno e nei piani/progetti esecutivi di affiancamento e/o sviluppo per singolo settore.

#### **Art. 17 – Collaborazioni interistituzionali di servizio**

Il Comune, come affermato negli articoli precedenti, attua e sostiene momenti vari di collaborazione coordinata con associazioni, gruppi, istituzioni, enti ed organismi vari, con la formulazione di convenzioni e/o protocolli d'intesa, progetti d'intervento, proposte di riflessione e confronto a tema, iniziative tese nel loro complesso a migliorare lo scambio interattivo e la qualità delle erogazioni, evitando le possibili sovrapposizioni e/o delegando a soggetti e/o enti diversi compiti e attività specifiche di servizio (anche con l'inserimento e/o il distacco di personale apposito).

In tale ambito rientrano anche le azioni progettuali di tipo intercomunale, appositamente definite e/o demandate ad uno o più enti/affidatari, Comuni o altri soggetti attuatori (Provincia, Comunità Montana, organizzazioni del privato sociale, ecc.).

Interventi aggiuntivi e accordi diversi riguardano invece enti ed organismi con competenza specifica in altri settori, in particolare nel settore sanitario, scolastico, culturale, ricreativo, sportivo, previdenziale, lavorativo, sindacale, giudiziario e penitenziario.

Per quanto riguarda la collaborazione e l'affiancamento con il Servizio sanitario nazionale, e in particolare con l'Azienda USL e gli altri presidi di competenza, il Comune definisce e attua interventi coordinati di educazione sociale e sanitaria riferiti al singolo individuo, alla coppia e alla comunità nel suo complesso, a cui si aggiungono iniziative progettuali e di comunicazione informativa, con riferimento soprattutto alla prevenzione e alla riabilitazione degli stati di disagio, nello specifico dei diversi servizi/settori d'interesse:

- materno, infantile, dell'età evolutiva e della famiglia;
- handicap;
- tutela della salute degli anziani;
- tutela della salute mentale;
- tossicodipendenze e alcoldipendenze.

**CAPO II – INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI****Art. 18 – Assistenza economica**

Gli interventi economico-assistenziali sono diretti a tutti i soggetti/utenti e/o nuclei familiari in particolari condizioni di bisogno, incapacità e impossibilità a poter soddisfare le esigenze fondamentali di vita, e sono da intendersi come strumenti atti a creare opportunità reali finalizzate al raggiungimento di un adeguato grado di autonomia personale e familiare.

Al fine di superare la logica dell'assistenzialismo passivo e incentivare il processo di modificazione delle situazioni che hanno determinato l'instaurarsi degli stati di vecchia e/o nuova povertà, si intendono diradare sempre più le erogazioni monetarie a sé stanti, dando priorità ad interventi alternativi o interventi plurimi, e soprattutto, ad attività di promozione dell'inserimento lavorativo o socio-occupazionale che coinvolgano direttamente i soggetti richiedenti.

Di norma il contenuto dell'intervento di sostegno economico sarà costituito nello specifico dalla concessione di contributi in danaro, eccetto diversa e motivata controindicazione, e potrà essere disposto anche con funzioni di integrazione del reddito, fino al raggiungimento del minimo vitale relativo; naturalmente senza sostituire di fatto gli indispensabili redditi da lavoro e/o le eventuali prestazioni compensative, sussidiarie o previdenziali, se previste e dovute per legge.

Potranno usufruire di contributi economici i soggetti che non possiedono parenti o affini tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C., o siano questi, per accertati motivi, in condizione di non potervi provvedere. In caso di urgente gravità della situazione, potrà essere prestata l'assistenza economica anche in mancanza del requisito precedente, fatto salvo il diritto di rivalsa.

La concessione di contributi in danaro dovrà essere celere e tempestiva, ma non potrà essere attuata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a possibili soluzioni alternative offerte dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati diversi, interessati a riguardo.

Per situazioni estremamente urgenti e disagiate si provvederà ad erogare contributi economici continuativi e/o straordinari o contributi a titolo di anticipazione, a cui si affiancheranno, nei casi e con le modalità previste dalla legge, i contributi da fondi vincolati per particolari tipologie di utenti, quali l'ex ENAOLI (assistenza ai nuclei orfanili), l'ex ANMIL (assistenza ai lavoratori invalidi), ed altri interventi analoghi diversi.

Le erogazioni economiche saranno concesse in base a quanto stabilito dall'art. 34 della LR 4/88 e dal DPGR 12/89, così come modificato dal DPGR 145/90 e successive integrazioni, e sulla scorta di dettaglio di quanto disposto all'Allegato C) del presente Regolamento.

I contributi economici saranno concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie a ciò destinate, secondo quanto definito annualmente nel Programma degli interventi socio-assistenziali comunali.

**Art. 19 – Assistenza abitativa**

L'assistenza abitativa è un intervento finalizzato a far fronte a particolari stati di bisogno domestico del richiedente, al fine di adattare le condizioni strutturali e impiantistiche della casa d'abitazione alle oggettive esigenze di abitabilità e favorire così una costante e adeguata permanenza dei soggetti ospiti, ed è da intendersi in aggiunta ad eventuali provvidenze statali concesse ai sensi della Legge 13/89.

L'assistenza abitativa si configura come intervento economico straordinario ed è indirizzata a tutti gli instanti che risultassero nelle condizioni di necessità di cui al precedente art. 18, come disposto e accertato in base ai criteri dati all'Allegato C) di questo Regolamento comunale, con particolare riferimento ai soggetti parzialmente o completamente non autosufficienti, anziani e/o portatori di handicap.

L'entità dell'intervento, commisurata alle condizioni economiche (a partire da un livello di reddito sotto il minimo vitale) e allo stato di bisogno relativo dei soggetti/utenti, potrà essere a copertura parziale o totale delle spese per la progettazione e la completa esecuzione dei lavori.

Per ottenere l'assistenza abitativa gli interessati dovranno presentare istanza specifica all'Ufficio Servizi Sociali, con richiesta dei lavori necessari che si intendono eseguire nell'abitazione, corredata della documentazione di rito e di un preventivo dettagliato di spesa.

Le attività previste, previa indagine sociale di Servizio, saranno sottoposte a controllo dell'Ufficio Tecnico comunale e potranno essere realizzate anche utilizzando risorse interne al Comune di personale, strumenti e materiali. L'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare le necessità dell'intervento richiesto, e successivamente verificherà che i lavori approvati e sottoposti a contributo siano stati eseguiti secondo le indicazioni progettuali date.

L'intervento potrà coprire la messa in opera di:

- pavimenti antisdrucchiolevoli;
- corrimani ed altri elementi di sostegno;
- eliminazione di dislivelli o gradini;
- installazione di sistemi di chiamata e sicurezza personale;
- fornitura di strumenti per la termoregolazione;
- manutenzioni e risanamenti ordinari e straordinari delle strutture e degli spazi abitativi;
- sistemazione e adattamento di impianti idrici, elettrici, telefonici e fognari;
- dotazione di apposite apparecchiature igienico-sanitarie.

Qualora i lavori debbano essere realizzati presso alloggi condotti in locazione, il contributo è subordinato all'autorizzazione, rilasciata in forma scritta, da parte del proprietario, con contestuale rinuncia al ripristino delle condizioni originarie, al momento della risoluzione del contratto con il soggetto/utente.

**Art. 20 – Assistenza domiciliare**

L'assistenza domiciliare è un servizio a domanda individuale e a contribuzione obbligatoria, ed è rivolto, come indicato dall'art. 35 della LR 4/88, a tutti i soggetti/utenti in situazione di parziale o totale non autosufficienza, anche momentanea, con lo scopo di consentire il massimo grado d'accettazione sociale ed autonomia personale, evitando il più possibile l'inserimento/ricovero in strutture residenziali e d'accoglienza (istituti, comunità alloggio, case-famiglia, o altro).

Il Servizio è indirizzato alla creazione di un sistema territoriale integrato di interventi domiciliari e tutelari a carattere sociale e sanitario, ed è teso a favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare di soggetti che per particolari contingenze non sono in grado di far fronte alle esigenze personali e domestiche, puntando a recuperare e a stimolare lo sviluppo delle risorse autonome ed escludendo qualsiasi intervento passivizzante.

I destinatari del Servizio, come indicato dagli standard di funzionalità e organizzazione operativa, posti dal Piano socio-assistenziale regionale in vigore, escludendo da essi i minori facenti parte di nuclei familiari a rischio educativo o in situazione di disagio conclamato, per i quali vengono erogati specifici interventi di sostegno familiare e supporto scolastico, così come stabilito nel precedente art. 11 del presente Regolamento, sono costituiti da:

- a) soggetti *totalmente e permanentemente* non autosufficienti, cioè soggetti incapaci di provvedere a sé stessi – per età avanzata o per invalidità o malattia, eventualmente congiunte a solitudine, abbandono, indigenza – se non con l'aiuto totale e continuo di altre persone;
- b) soggetti *parzialmente e permanentemente* non autosufficienti, cioè soggetti – quali ciechi, sordi, handicappati fisici, insufficienti mentali, ecc. – che vivono in condizioni di autonomia limitata, necessitando dell'aiuto costante ma parziale, di altre persone;
- c) soggetti *temporaneamente* non autosufficienti, cioè soggetti che versano in uno stato di temporanea, totale o parziale perdita di abilità fisica o psichica, i quali, per recuperare in parte o in tutto la loro funzionalità hanno bisogno di assistenza psico-sociale.

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 7 e 8, e dall'allegato A) del presente Regolamento, la partecipazione individuale al costo del Servizio di Assistenza domiciliare sarà disposta dal Programma socio-assistenziale annuale del Comune, che darà indicazione anche sulle modalità di gestione e sulle quote relative alle dotazioni e alle risorse necessarie all'organizzazione delle attività, con riferimento a possibili realizzazioni in proprio, o affidamenti, in termini di legge, ad apposite Ditte/Enti gestori, abilitati e con specifica esperienza di settore.

La direzione organizzativa degli interventi sarà delegata ad un Assistente sociale facente capo all'Ufficio Servizi Sociali, al quale competerà l'esame dei casi, la predisposizione dei piani d'intervento, il coordinamento degli operatori domiciliari, la raccolta della documentazione e delle schede utente, la compilazione delle liste d'attesa, la verifica valutativa delle attività svolte.

L'assistenza domiciliare comunale erogherà prestazioni periodiche a carattere socio-assistenziale, da coordinarsi con eventuali interventi sanitari di tipo curativo e riabilitativo, e in particolare:

- cura completa della persona, sotto l'aspetto fisico e igienico, nei casi in cui i soggetti siano incapaci a provvedervi, per età o per ridotta autosufficienza (è compreso l'espletamento di pratiche urgenti e necessarie a garantire migliori condizioni di vita all'utente e, in ogni caso l'apporto informativo e l'eventuale accompagnamento presso gli appositi servizi esistenti nel territorio, in assenza di parenti o di loro impossibilità o reiterata mancanza di volontà);
- accompagnamento presso presidi sanitari anche fuori sede e assistenza/visita in ospedale in caso di urgente necessità e/o assenza di parenti o altre persone disposte a farlo;
- somministrazione dei farmaci e ogni altra prestazione a carattere sanitario che possa essere effettuata dall'operatore su rigorosa prescrizione e dettagliate indicazioni date dal medico di famiglia (è esclusa la terapia iniettiva, la cateterizzazione e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualificazione infermieristica);
- acquisto beni di consumo, preparazione e somministrazione dei pasti;
- igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico;
- guida e coordinamento dell'organizzazione familiare sia sotto l'aspetto igienico abitativo e personale, sia per un' oculata amministrazione delle risorse finanziarie, sia per lo sviluppo della propria autonomia e sia per la cura dei rapporti interpersonali;
- assistenza alla persona per favorire l'inserimento ambientale/sociale ai portatori di handicap;
- organizzazione e attuazione di attività culturali e socializzanti nell'ambito delle ore stabilite e con la collaborazione degli operatori incaricati presso il Centro di aggregazione sociale o in altra sede necessaria.

Gli operatori di servizio inseriti, dovranno possedere le qualificazioni indicate dall'art. 15 del DPGR 12/89, così come modificato dall'art. 6 del DPGR 145/90.

Le domande di ammissione degli utenti saranno compilate su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Servizi Sociali e corredate di tutta la documentazione richiesta, con inserimento dell'istanza in ordine cronologico di presentazione. Saranno consentite eventuali deroghe o precedenza di inserimento, tenendo conto della gravità e dell'urgenza del caso, così come disposto e relazionato dall'Ufficio.

Si procederà a sospensione degli interventi, qualora, per accertamento diretto d'Ufficio o ancora per rinuncia esplicita dell'utente si ravvisasse una fine dello stato di necessità. Successivamente verrà dato corso all'inserimento del soggetto inserito in lista d'attesa con diritto di prelazione.

Per quanto riguarda la calendarizzazione degli interventi e gli orari, essi dovranno tendere all'ottimale fruizione del Servizio da parte dell'utenza, e per questo motivo saranno suscettibili di modifiche a seconda delle condizioni richieste e delle esigenze date.

## **Art. 21 – Assistenza ausiliaria diretta ai minori portatori di handicap**

Si tratta di un servizio indirizzato alla persona, per tutti i soggetti, minori e/o giovani, con problemi motori o con handicap gravi, che in conseguenza del loro stato si trovano nell'impossibilità di partecipare pienamente alle attività scolastiche, culturali, ricreative, ecc., svolto sulla base di piani operativi di intervento appositamente predisposti, su indicazione e segnalazione della Scuola e/o delle famiglie di appartenenza dei ragazzi.

Il Servizio si affianca al Servizio di Assistenza domiciliare e al Servizio educativo, e si sviluppa come aiuto diretto durante le ore di lezione o nelle attività integrative, nonché in ambito familiare, in base alle esigenze di supporto ausiliario richiesto e necessario.

Il Servizio è rivolto esclusivamente a quei soggetti che non sono autonomi nei movimenti e che necessitano di un'assistenza continua, puntando sul massimo grado di crescita ed emancipazione personale ottenibile.

Il Servizio si rivolge ai minori della scuola elementare, media inferiore ed a ragazzi nelle scuole superiori, completamente e/o parzialmente non autosufficienti, con riferimento alle condizioni d'accesso date e indicate al precedente art. 20 per l'Assistenza domiciliare.

Le attività saranno gestite direttamente dal Comune o affidate ad apposita Ditta/Ente gestore, abilitata e con specifica esperienza di settore, in base alle risorse disponibili stabilite annualmente nel Programma degli interventi socio-assistenziali comunali.

Il coordinamento degli interventi sarà demandato agli operatori del Servizio sociale del Comune, che dovranno predisporre, con il coinvolgimento del personale scolastico e delle famiglie dei soggetti in carico, i piani di intervento individualizzato, nonché verificare e valutare l'andamento generale delle attività.

Gli interventi in ambito scolastico saranno realizzati sulla base di un apposito protocollo d'intesa che stabilirà i contenuti, l'organizzazione e le diverse modalità esecutive e d'interesse specifico, gli stessi vengono assimilati agli interventi del Servizio educativo e pertanto saranno completamente gratuiti.

L'Assistenza ausiliaria in ambito domiciliare, invece, sarà caratterizzata da prestazioni sostitutive e integrative delle cure parentali e prevederà una contribuzione dell'utente al costo orario degli interventi, equiparato di fatto a quello previsto per l'Assistenza domiciliare.

Le principali attività svolte dagli assistenti ausiliari incaricati vengono individuate in:

- cura dell'igiene personale;
- aiuto durante l'ora dei pasti;
- sostegno nelle attività scolastiche e nelle attività ludico-ricreative;
- vigilanza generale.

## Art. 22 – Affidamento familiare di minori

Come disposto dall'art. 36 della LR 4/88 il Comune esercita le funzioni relative all'affidamento familiare dei minori così come previsto dalla Legge 184/83 e successive modificazioni.

Di fatto l'affidamento familiare consiste nella possibilità di inserire un minore presso un nucleo familiare diverso da quello originario, quando quest'ultimo sia in condizioni di difficoltà e/o di inidoneità educativa. Il Piano socio-assistenziale regionale, indica le diverse condizioni/tipologie di un possibile affidamento familiare:

- quello che presuppone la temporaneità dell'affidamento ed il consenso dei genitori (tale intervento è disposto dal Servizio sociale comunale ed omologato dal Giudice tutelare);
- quello disposto dall'autorità giudiziaria minorile, quando manchi il consenso dei genitori, o anche in previsione di una più lunga durata, ma al di fuori della prospettiva adottiva;
- quello disposto dall'autorità giudiziaria minorile all'interno di una procedura di adozione, o come provvedimento urgente e provvisorio o come affidamento preadottivo alla coppia prescelta per l'abbinamento dopo la dichiarazione di adottabilità.

Il Comune promuove e attua l'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le migliori condizioni per un adeguato sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di farlo.

Nello specifico, il Comune esercita le proprie funzioni mediante:

- l'emanazione del provvedimento di affidamento nei casi e con le modalità indicate dall'art. 4, comma primo e terzo, della Legge 184/83;
- la vigilanza sul rispetto, da parte dell'affidatario, dei doveri previsti dall'art. 5 della medesima Legge e delle altre prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento, informando tempestivamente l'autorità giudiziaria dei casi di inosservanza;
- la cura dei rapporti tra la famiglia d'origine e gli affidatari, anche in vista di un possibile reinserimento del minore nel nucleo familiare di provenienza;
- l'assistenza agli affidatari, compresa l'assistenza economica necessaria per il mantenimento dell'affidato.

Il Comune, inoltre, provvede a:

- sensibilizzare, preparare e formare chi ha espresso la propria disponibilità all'affido, privilegiando eventuali parenti o affini, attraverso colloqui individuali e sedute di gruppo;
- utilizzare opportune tecniche di indagine allo scopo di predisporre e tenere aggiornato un elenco di persone/famiglie affidatarie e/o con specifico interesse per l'affido;
- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie d'origine per il buon esito dell'affidamento, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;

- assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia d'origine i necessari sostegni psicosociali;
- stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile.

Come disposto annualmente dal Programma degli interventi socio-assistenziali comunali, tali funzioni possono essere esercitate anche in forma delegata con l'attivazione di specifici Servizi e progetti obiettivo, articolando esecutivamente le necessarie collaborazioni intercomunali ed interistituzionali e i relativi protocolli di intesa con l'Azienda USL (con riferimento soprattutto ai servizi consultoriali).

Le quote concernenti l'assistenza economica per il mantenimento dei minori affidati, come indicato dall'art. 5 del DPGR 12/89, così come modificato dall'art 4 del DPGR 145/90, è stabilita in misura pari al minimo vitale, maggiorato del cinquanta per cento. Tale quota può essere aumentata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato, relative a stati di difficoltà relazionale ed a condizioni di non autosufficienza. L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore dell'affidato. Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente od un affine obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile, si applicano le modalità stabilite per l'assistenza economica e il contributo può essere concesso soltanto se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico sarà rapportato a quanto indicato nella scala di equivalenza del minimo vitale per numero componenti, e comunque fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze dei soggetti in carico.

#### **Art. 23 – Affidamento familiare di altri soggetti**

In base all'art. 37 della LR 4/88 l'affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare può essere perseguito e disposto anche nel caso di anziani, tossicodipendenti, interdetti giudiziali ed inabilitati, che non possano essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia, purché vi sia il consenso dell'interessato o di colui che esercita la tutela o la curatela, nonché - per gli interdetti e inabilitati - il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

Le condizioni dell'affidamento sono le stesse indicate al precedente art. 22, tenendo presente che anche in questo caso le quote concernenti l'assistenza economica per il mantenimento degli affidati, come indicato dall'art. 5 del DPGR 12/89, così come modificato dall'art 4 del DPGR 145/90, è stabilita in misura pari al minimo vitale, maggiorato del cinquanta o più per cento, previo accertamento di una ben determinata situazione reddituale e di bisogno, da rilevarsi in generale come disposto dall'art. 18 e dall'Allegato C) del presente Regolamento.

**Art. 24 – Servizi residenziali tutelari e di pronto intervento**

Nell'impossibilità di avviare eventuali affidamenti familiari (anche part-time, privilegiando ambiti familiari prossimi al soggetto, soggetti singoli diversi, gruppi parafamiliari, reti vicinali, ecc.), e/o garantire servizi vari di supporto e adeguati interventi assistenziali domiciliari, allo scopo di dare risposte comunque utili ed immediate per i minori a rischio educativo, persone anziane e/o ad altri soggetti adulti che vivono una situazione di precarietà, disagio e solitudine o anche in condizioni di salute instabile, in base a necessità accertate e con una presa in carico appositamente pianificata e predisposta, si intendono attivare interventi di inserimento temporaneo o continuativo in apposite strutture residenziali o semiresidenziali (preferibilmente a livello locale), istituti educativo-assistenziali, comunità alloggio, case protette, centri/servizi di pronto intervento.

Gli standard tipologici di tali servizi sono dati dagli articoli 39 e 40 della LR 4/88 e sono i seguenti (tenendo conto che possono essere gestiti direttamente dal Comune, affidati a terzi, o attivati con l'utilizzo di convenzioni ordinarie):

- i servizi di pronto intervento, vengono predisposti e attivati in attesa dell'individuazione di interventi più adeguati, assicurano il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altre necessità primarie a favore di minori o di altri soggetti che per cause ostative siano nell'impossibilità di ricevere un'adeguata assistenza nella famiglia d'origine;
- le case protette e gli altri servizi simili sono destinati indistintamente a soggetti completamente non autosufficienti con necessità di assistenza costante e continuativa;
- le comunità alloggio e gli altri servizi/istituti riservati all'accoglienza educativo-assistenziale residenziale sono destinati invece a soggetti parzialmente o completamente autosufficienti.

L'inserimento nei servizi residenziali sarà limitato al perdurare delle condizioni che hanno determinato le necessità di allontanamento dall'ambiente familiare e non potrà essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o di colui che esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela. L'inserimento dovrà essere predisposto anche su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per tutti gli interventi residenziali tutelari e di pronto intervento il Comune contribuirà economicamente al costo, fermo restando che ad essi concorrono anche gli utenti con reddito pari al minimo vitale o inferiore ad esso. Agli utenti inseriti, come disposto dall'art. 10 del DPGR 12/89 e come ribadito all'art. 8 del presente Regolamento, dovrà essere in ogni caso almeno garantita, per far fronte alle spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 10% e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili, calcolata al netto di quanto dovuto per la retta residenziale di soggiorno.

Gli interventi di settore saranno predisposti secondo necessità, in base alle esigenze e alle risorse indicate nel Programma socio-assistenziale annuale del Comune, con la supervisione organizzativo-progettuale e valutativa del Servizio sociale.

**TITOLO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI****Art. 25 – Servizio sociale professionale**

Il Servizio sociale professionale è il servizio svolto dagli operatori incaricati della conduzione dell'Ufficio Servizi Sociali, deve fornire interventi adeguati alle domande ed ai bisogni di singole persone, famiglie e gruppi ed è indirizzato all'istruzione e alla definizione di tutti gli atti documentari e amministrativi riguardanti il settore, alla raccolta dei dati informativi, al rapporto con l'utenza e all'analisi dei casi, alla programmazione, progettazione, organizzazione, rendicontazione e coordinamento dei singoli interventi di area, gestiti dal Comune o da esso affidati a terzi (società di servizi, cooperative, associazioni, gruppi di volontariato), in un'ottica di integrazione in rete dei servizi territoriali, pubblici e del privato sociale.

La dotazione del personale tecnico-operativo ed amministrativo in ruolo è stabilita in base a quanto fissato dalla Pianta organica comunale in vigore. Gli eventuali supporti di consulenza socio-psicopedagogica e educativa esterna saranno determinati e predisposti come indicato nel Programma socio-assistenziale comunale di ciascun anno, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 55 della LR 4/88. I parametri retributivi saranno quelli stabiliti dal CCNL, quelli indicati dai tariffari di categoria o dati dalle retribuzioni medie di mercato. L'utilizzo di obiettori di coscienza in Servizio civile sostitutivo dovrà essere impostato esclusivamente con funzioni d'ausilio operativo.

Al fine di ottimizzare gli interventi e garantire ai cittadini una costante e sempre più alta qualificazione delle prestazioni, il personale dovrà possedere o offrire elevati standard professionali di base, supportati da un aggiornamento formativo ricorrente.

Il lavoro dovrà essere svolto assumendo una logica e una strategia organizzativo-gestionale appositamente articolata e pianificata, tenendo conto delle diverse componenti tecniche e amministrative inserite in dotazione organica e della necessità di creare un'interazione collaborativa tra gli operatori, intensificando lo scambio comunicativo, l'utilizzo di modalità d'équipe e riunioni periodiche di gruppo. Nel servizio, pur nel rispetto delle definizioni strutturali date, e quindi delle responsabilità direzionali e oggettive assegnate ad ogni incarico, come indicato dal Piano regionale socio-assistenziale in vigore, si dovrà privilegiare una regolazione operativa per obiettivi, piuttosto che attribuire le diverse attività per compiti e/o adempimenti esecutivi specifici alle singole figure delegate, gestendo i rapporti con modalità atte ad un mutuo aggiustamento, piuttosto che per imposizioni gerarchiche e procedure burocratiche, puntando su una chiarificazione e qualificazione dei diversi ruoli e delle diverse modalità di integrazione interprofessionale, sia all'interno, sul piano tecnico e amministrativo, e sia all'esterno nell'ambito delle necessarie relazioni e collaborazioni operative interistituzionali.

#### **Art. 26 – Servizi e interventi di area**

Nell'ambito dei diversi servizi operativi ed esecutivi di area gestiti direttamente dal Comune o affidati a norma di legge a soggetti diversi, così come indicato dall'art. 42 della LR 4/88 e dall'art. 15 del DPGR 12/89, modificato e integrato dall'art. 6 del DPGR 145/90, il personale deve possedere titoli e qualificazioni specifiche adeguate.

I soggetti attuatori, sono tenuti a fornire periodicamente all'Ufficio Servizi Sociali, come stabilito dai diversi progetti e convenzioni di incarico, tutte le notizie, indicazioni e proposte in merito al Servizio espletato e ai destinatari, nonché partecipare a incontri periodici di coordinamento organizzativo e valutativo.

Le forme di collaborazione e attuazione dei Servizi affidati a terzi saranno regolate a norma di legge. I soggetti affidatari privati dovranno essere preventivamente iscritti nell'apposito registro regionale, gli incarichi dovranno essere regolati nel pieno rispetto degli standard indicati dal Piano regionale socio-assistenziale e per quanto riguarda il personale dipendente, dovrà essere esplicitamente richiesta l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, o se si prevede l'utilizzo di lavoratori autonomi o liberi professionisti essi dovranno essere remunerati con parametri retributivi adeguati, come indicato dalle diverse organizzazioni di categoria o da altre disposizioni relative all'inquadramento economico-professionale. Le indicazioni sul personale non si applicano nelle prestazioni erogate per mezzo del volontariato convenzionato.

Anche per gli interventi e i servizi di area, l'eventuale utilizzo di obiettori di coscienza in Servizio civile sostitutivo dovrà essere impostato esclusivamente con funzioni d'ausilio operativo e non suppletivo.

#### **Art. 27 – Programmazione degli interventi e partecipazione sociale**

Il Comune, come indicato dall'art. 21 della LR 4/88, e successive integrazioni e modificazioni, e dall'art. 30 del DPGR 145/90, in conformità con gli indirizzi dati dal Piano socio-assistenziale regionale, definisce un Programma annuale degli interventi socio-assistenziali comunali.

La definizione dell'atto di programmazione deve prevedere il più alto grado possibile di coinvolgimento informativo/partecipativo delle forze sociali e di interesse, assicurando la massima diffusione, accessibilità e comprensibilità per tutti i cittadini.

La stesura formale dell'atto è disposta dall'Ufficio Servizi Sociali, in esso saranno indicate le valutazioni/rendicontazioni delle attività svolte nell'annualità precedente, le dimensioni demografico-sociali del bacino d'utenza, i bisogni rilevati, la disponibilità di risorse istituzionali ed extraistituzionali, il piano operativo delle azioni programmatiche e gli eventuali progetti obiettivo.

## TITOLO IV – ORGANI COMUNALI CONSULTIVI E AMMINISTRATIVI PREPOSTI

### Art. 28 – Commissione per i Servizi socio-assistenziali

La Commissione per i Servizi socio-assistenziali è composta da:

- Sindaco o Assessore delegato;
- tre membri designati dal Consiglio comunale, di cui uno per la minoranza e due per la maggioranza;
- responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali o altro operatore tecnico di servizio, nominato dalla GC;
- un rappresentante degli organismi sociali e/o delle associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale, designato dall'assemblea dei presidenti o loro incaricati;
- un esperto tecnico esterno con incarichi specifici di settore.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Fungerà da segretario della Commissione un impiegato/funziionario amministrativo comunale designato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Alle riunioni della Commissione potranno partecipare, senza diritto di voto, e previa richiesta scritta e autorizzazione del presidente, i rappresentanti degli organismi, delle forze sociali e servizi operanti nel territorio, anche non espressamente previsti dal presente articolo.

La Commissione è organo tecnico e consultivo ed è chiamata a esprimere un parere preventivo e obbligatorio su tutti gli atti di programmazione. Il parere della commissione non è vincolante per l'organo deliberante o responsabile.

La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, e in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni vengono convocate dal Sindaco o dall'Assessore delegato mediante avviso scritto.

I pareri di merito richiesti sono espressi a maggioranza assoluta dei voti.

Delle riunioni deve essere redatto idoneo verbale, firmato dal Sindaco o suo delegato, dai presenti e dall'impiegato amministrativo incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I componenti della Commissione che si assentino ingiustificatamente per tre sedute consecutive, decadono dall'incarico senza ulteriore formalità, e verranno sostituiti dagli organismi che li hanno espressi.

#### **Art. 29 – Giunta Comunale**

La Giunta Comunale, quale organo collegiale esecutivo, gestisce tutta l'attività e gli interventi in materia di assistenza e sicurezza sociale, in osservazione delle vigenti leggi statali e regionali e sulla base dei principi e criteri di cui al presente Regolamento.

La Giunta Comunale, al fine di rendere esecutiva l'indicazione programmatica approvata dal Consiglio, dispone gli indirizzi delle politiche sociali da realizzarsi a livello locale e approva i piani operativi di settore demandati all'Ufficio Servizi Sociali, dispone e verifica la necessaria attività istruttoria ed organizzativo-gestionale, valuta la necessità di adeguare gli interventi agli obiettivi amministrativi e operativi stabiliti, dispone le eventuali modifiche per migliorare e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi, a fronte dell'evidenziato bisogno dato e rilevato, approva le linee di sviluppo operativo-esecutivo da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

La Giunta, inoltre, sentito il parere della Commissione consultiva, approva le attività istruttorie e dispone gli interventi assistenziali richiesti ed indicati dall'Ufficio Servizi Sociali.

#### **Art. 30 – Consiglio comunale**

Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 27 del presente Regolamento e di quanto espresso dalla Commissione per i Servizi socio-assistenziali il Consiglio comunale ne dispone l'approvazione (ivi compresi i bilanci consuntivi e le tabelle di contribuzione per i servizi a domanda individuale e partecipazione degli utenti al costo) o da indicazione per le necessarie modifiche e integrazioni migliorative.

Il Consiglio comunale inoltre adotta le regolamentazioni di settore e dispone le eventuali e necessarie attività di vigilanza e controllo.

## ALLEGATO A)

### **Criteria di individuazione e accertamento delle risorse economiche e delle condizioni sociali possedute dai nuclei familiari e dai soggetti richiedenti prestazioni di servizio a domanda individuale e contribuzione obbligatoria**

#### **Art. 1 – Determinazione delle risorse economiche**

Le risorse economiche di riferimento sono quelle possedute dall'intero nucleo familiare di appartenenza del soggetto/utente, in quanto entità direttamente interessata alla fruizione delle prestazioni, intendendo per nucleo familiare quello risultante dal documento anagrafico, salvo diversa condizione modificativa - di fatto – verificata d'ufficio e/o dichiarata e sottoscritta dal soggetto/utente con le modalità indicate dalla Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Le risorse economiche vengono individuate attraverso l'analisi delle apposite certificazioni reddituali, pensionistiche e/o per mezzo di autocertificazione o altra documentazione utile probante il possesso di disponibilità economiche diverse, anche sotto forma di sussidi, indennità, risparmi, locazioni, rendite vitalizie, ecc., e attraverso la verifica della situazione lavorativo-occupazionale (inserendo in essa le attività svolte in qualità di dipendente, attività svolte a titolo imprenditoriale, attività di lavoro autonomo e/o libero professionale, attività non direttamente dichiarate e/o occasionali), cui si aggiunge lo stile di vita condotto, il possesso di beni mobili e immobili, i consumi generali del nucleo.

Per le seguenti attività, anche se non prestate a titolo principale, viene stabilito che le quote economiche date, siano assommate all'eventuale imponibile dichiarato.

#### 1) Aziende agricole e d'allevamento

Il conduttore deve produrre il Piano aziendale annuo dichiarando il tipo di attività o destinazione d'uso dei terreni. La quantificazione economica minima assegnata per l'annualità sarà riferita alle quote per la messa a riposo dei terreni, ai contributi sulla produzione cerealicola, alla resa media per attività produttive arboree o per colture irrigue.

Nel caso di allevamenti sarà necessario indicare il tipo di bestiame e il numero dei capi posseduti, tenendo presente che per la loro quantificazione in termini di risorsa economica annuale si farà riferimento al valore produttivo medio lordo di ciascun capo.

2) Aziende artigiane, commerciali, industriali, ecc.

Il conduttore deve produrre copia del più recente bilancio annuale e il relativo volume d'affari ai fini IVA. Le risorse economiche saranno quantificate tenendo anche conto dell'eventuale presenza di dipendenti.

Previa relazione di accertamento e servizio, e conseguente comunicazione di riscontro al soggetto richiedente, con possibilità oppositive e ulteriore riverifica, viene stabilita per tutte le categorie di clienti/utenti di cui sopra una possibile individuazione/assegnazione d'ufficio della fascia di reddito (nell'ambito della tabella dei redditi stabilita e approvata annualmente dal Comune per i soggetti con risorse economiche maggiori del minimo vitale), a partire da un importo di base indicato al momento attuale (1997) in 25.000.000 di lire annue per singolo nucleo, importo da adeguarsi anno per anno con riferimento agli aumenti medi del costo della vita rilevati dall'ISTAT.

L'accertamento e la quantificazione economico-reddituale delle risorse possedute dal nucleo di riferimento, potrà essere definita anche con l'utilizzo di opportuni strumenti tecnici di rilevazione ("redditometro"), approntati d'Ufficio e appositamente approvati dall'Amministrazione comunale.

La mancata presentazione dei documenti richiesti entro i tempi stabiliti dall'Ufficio, o il rifiuto dell'eventuale accertamento, comportano l'esclusione e l'esplicita rinuncia al servizio.

Al fine di poter valutare attentamente le reali risorse economiche dell'utente e del suo nucleo, l'Ufficio Servizi Sociali potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, la quale sarà chiamata a svolgere indagini patrimoniali conoscitive sui casi segnalati.

**Art. 2 – Forme agevolate di contribuzione**

Come indicato al comma 6) dell'art. 5 del DPGR 145/90 il livello delle risorse economiche riportate nella tabella dei redditi stabilita e approvata annualmente dal Comune per i soggetti con risorse economiche maggiori del minimo vitale, saranno decurtate della somma di lire 1.000.000 per ciascun componente il nucleo familiare affetto da grave infermità di carattere psichico e/o fisico.

Oltre ciò, viene definito che per ogni singolo servizio a domanda individuale e contribuzione obbligatoria di cui all'art. 7 del presente regolamento, poste ben determinate condizioni di riferimento, siano date alcune forme agevolate di contribuzione, come appresso specificato.

1) Asilo nido

Sui costi annui relativi ad una gestione in proprio o sulla retta pattuita a carico del Comune per ogni bambino inserito tramite servizio convenzionato, può essere stabilita l'esenzione o anche quote minime di contribuzione (max 20%) per i nuclei familiari a rischio socio-educativo, che,

pur possedendo un reddito al di sopra di quello stabilito come limite per la partecipazione al costo, sono oggetto di intervento da parte del Servizio sociale.

II) Assistenza domiciliare

Per gli anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli o con il proprio coniuge o altro parente anziano o inabile, il cui reddito è costituito dalle sole pensioni, ed eventualmente e in aggiunta dalla prima casa, e che non superino complessivamente l'ultima fascia di reddito stabilita e approvata annualmente, la percentuale massima applicata per la contribuzione sarà in ogni caso contenuta al 30%.

Per i disabili mentali o portatori di handicap soli o conviventi con parenti anziani, la quota massima di contribuzione non dovrà superare il 20% del costo del servizio e potrà anche essere determinata volta per volta, in considerazione delle condizioni psicofisiche e sociali, e del relativo stato di parziale o totale non-autosufficienza.

Se l'assistito percepisce indennità di accompagnamento la quota non potrà in nessun caso superare l'ammontare complessivo dell'indennità stessa, a prescindere dal numero di ore di assistenza domiciliare prestata, sempre che il reddito del soggetto non superi la fascia massima indicata annualmente.

III) Soggiorni vacanza, gite ed escursioni

Per i soggiorni vacanza, le gite e le escursioni organizzate dal Comune possono essere concesse quote minime di contribuzione (0-20%) per minori, giovani a rischio di emarginazione, anziani, soggetti a disagio psichico e/o portatori di handicap appartenenti a nuclei familiari in situazione di difficoltà, che, pur possedendo un reddito al di sopra di quello stabilito come limite per la partecipazione al costo, sono oggetto di intervento specifico da parte del Servizio sociale.

Per i soggiorni vacanza, le gite e le escursioni organizzate da enti e/o organismi associativi diversi, con o senza personalità giuridica, ferma restando l'esigenza e la necessità per alcuni particolari soggetti, così come indicati nel paragrafo precedente, di svolgere questo tipo di attività, allo scopo di favorire i momenti di socializzazione e di integrazione comunitaria e di gruppo, è stabilito che possa essere concesso un contributo economico individuale, a parziale o totale copertura del costo partecipativo.

## ALLEGATO B)

### Criteria e punteggi per la formulazione della graduatoria di ammissione al Servizio Asilo nido

#### Art. 1 – Criteri di ammissione

Nel caso che vi siano domande in soprannumero rispetto alla capacità ricettiva dell'Asilo nido, come autorizzato dalla RAS in base ai vincoli strutturali e alle caratteristiche del Servizio e/o come concordato e pattuito sulla riserva di posti con l'eventuale gestore privato, i bambini sono ammessi privilegiando le situazioni di disagio familiare e la tutela delle lavoratrici madri, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, così come indicati e previsti nel Piano socio-assistenziale regionale:

- 1° - bambini appartenenti a nuclei familiari segnalati in situazione di disagio o rischio socio-educativo;
- 2° - bambini appartenenti a famiglie monogenitoriali e/o monoparentali, la cui figura adulta di riferimento sia in condizione lavorativa o sia impossibilitata, anche momentaneamente, a seguire il bambino nel suo sviluppo psicofisico e affettivo e a garantire quindi un giusto rapporto educativo, cui si aggiunge l'impossibilità e/o l'assenza d'altri parenti in grado di sostenere o sopperire alle necessità predette;
- 3° - bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno o entrambi i coniugi sia portatore di handicap o di un'invalidità – permanente o temporanea – che pregiudichi l'autosufficienza, anche parziale;
- 4° - bambini portatori di handicap o facenti parte di un nucleo familiare in cui vi sia uno o più figli minori portatori di handicap;
- 5° - bambini appartenenti ai nuclei familiari con il più basso livello di reddito;
- 6° - bambini aventi un genitore che effettui orari di lavoro disagiati e/o entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa;
- 7° - bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni.

## Art. 2 – Assegnazione dei punteggi

Per la determinazione del punteggio sarà attribuito ad ogni richiedente il servizio un valore base preconstituito pari a 100. A questo valore sarà aggiunto il punteggio risultante dalla valutazione data ai diversi fattori/criteri elencati in ordine di priorità al precedente art. 1. A parità di punteggio assegnato, è stabilita una precedenza per l'accesso al servizio ad un'eventuale e contestuale presenza contemporanea dei diversi criteri di priorità.

La procedura per l'assegnazione dei punteggi sarà svolta in qualità di responsabile diretto di settore da un Assistente sociale incaricato, operante nell'Ufficio Servizi Sociali, che dovrà dare corso a tutte le verifiche documentarie e dei singoli casi, nonché all'indicazione dei punteggi nei limiti d'assegnazione sottoriportati.

- 1° - Bambini appartenenti a nuclei familiari a rischio socio-educativo: punti assegnabili da 0 a 100.
- 2° - Bambini appartenenti a famiglie monogenitoriali e/o monoparentali, con figura di riferimento in condizione lavorativa e/o impossibilitata, anche momentaneamente, a seguire il bambino nel suo sviluppo psicofisico e affettivo e a garantire quindi un giusto rapporto educativo, cui si aggiunge l'impossibilità e/o l'assenza d'altri parenti in grado di sostenere o sopperire alle necessità predette: punti assegnabili da 0 a 60.
- 3° - Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno o entrambi i coniugi sia portatore di handicap o di un'invalidità – permanente o temporanea – che pregiudichi l'autosufficienza, anche parziale: punti assegnabili da 0 a 50 (da 0 a 25 punti per ognuno dei coniugi con invalidità/handicap, 5 punti per ogni 20% di invalidità).
- 4° - Bambini portatori di handicap o facenti parte di un nucleo familiare in cui vi siano uno o più figli minori portatori di handicap o di invalidità: punti assegnabili da 0 a 40 (da 0 a 10 punti per ogni bambino con invalidità/handicap, 1 punto per ogni 10% di invalidità).
- 5° - Bambini appartenenti ai nuclei familiari con il più basso livello di reddito: punti assegnabili in aumento da 0 a 30 (a scalare di 1 punto ogni 100.000 lire, oltre i 3.000.000 i punti saranno portati in detrazione, -1 ogni 100.000 lire):
- 6° - Bambini aventi un genitore che effettui orari di lavoro disagiati e/o entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa: punti assegnabili da 0 a 20 (da 0 a 10 punti per ognuno dei genitori).
- 7° - Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più minori da 0 a 3 anni: punti assegnabili da 0 a 10 (da 0 a 5 punti per ogni bambino).

## **ALLEGATO C)**

### **Criteria e punteggi per l'erogazione di contributi economici**

#### **Art. 1 – Presupposti generali**

Il Comune eroga contributi economici finalizzati al superamento di ben determinate situazioni di indigenza e bisogno individuale e/o familiare, anche non legate a fattori reddituali, nell'ambito di interventi progettuali di sostegno/attivazione operativa, tesi a garantire e ad ampliare le possibilità di inserimento e integrazione nella comunità locale per tutti i soggetti/utenti.

I contributi economici, nelle situazioni in cui non sia opportuno concedere delle somme in denaro o sia necessario evidenziarne e finalizzarne l'uso, pur mantenendo in ogni caso le limitazioni e i vincoli quantitativi indicati appresso, saranno strutturati e concessi in forma indiretta, attraverso beni in natura (generi alimentari, vestiario, abbonamenti e/o biglietti viaggio, attrezzature e strumenti vari da lavoro, ecc.) o "buoni acquisto" per la loro fornitura. Le occorrenze date per singolo soggetto/utente e/o nucleo familiare saranno definite in termini progettuali dall'Ufficio Servizi Sociali e i fornitori saranno individuati a norma di legge.

#### **Art. 2 – Destinatari degli interventi**

Come stabilito all'art. 4 del presente Regolamento sono destinatari degli interventi tutti i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nel territorio comunale che versino in condizione di grave disagio individuale e/o familiare, e si estendono altresì a persone senza residenza che esigano interventi non differibili e tempestivamente attuabili dai competenti organi e soggetti responsabili delegati per legge, fatto salvo quindi il disposto in materia di domicilio di soccorso e il diritto di rivalsa sugli stessi organi e/o soggetti deputati.

#### **Art. 3 – Forme di intervento**

Gli interventi economici si articolano in:

- a) continuativi; b) straordinari; c) a titolo di anticipazione; d) da fondi vincolati.

#### **Art. 4 – Interventi economici continuativi**

Gli interventi economici continuativi consistono in un contributo mensile limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse utili alla soddisfazione dei bisogni individuali e/o familiari del soggetto richiedente e del suo nucleo.

Il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre e i sei mesi, può essere interrotto in qualsiasi momento, previo accertamento e modificazione delle esigenze d'intervento, o se necessario, a scadenza, può essere anche rinnovato.

L'importo massimo mensile della prestazione economica continuativa è pari alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare di appartenenza del soggetto/utente, tenendo conto dello stato di bisogno e dei relativi criteri di quantificazione data.

Come disposto dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della LR 4/88, così come modificato dall'art. 1 del DPGR 145/90, per minimo vitale si intendono l'insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali quelli relativi alla casa, all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione.

L'importo del minimo vitale e la sua eventuale rivalutazione annua è approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale.

#### **Art. 5 – Criteri e misure degli interventi economici continuativi**

Gli interventi economici continuativi possono essere concessi soltanto se i destinatari:

- siano in stato di bisogno e abbiano risorse economiche inferiori al minimo vitale;
- non siano proprietari e/o possessori di beni immobili di rilievo, oltre la casa d'abitazione;
- non siano proprietari e/o possessori di beni mobili, esclusi quelli indispensabili per motivi di necessità lavorativa e/o ausilio assistenziale per gli spostamenti (portatori di handicap);
- non ci siano parenti o affini tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C. Civile, o siano questi in condizioni di non potervi provvedere.

Sono da ritenersi esonerati i parenti che siano sotto la soglia del minimo vitale, come indicato nella prima fascia della tabella dei redditi per soggetti con risorse economiche oltre il minimo vitale, approvata annualmente e allegata al Programma degli interventi socio-assistenziali comunali, con uno scarto relativo di un componente per ognuno degli appartenenti al nucleo familiare/parentale tenuto a fornire l'assistenza (di fatto, 1 componente, quota reddito pari al 100%, con uno scarto di un livello nella scala di equivalenza del minimo vitale, 2 componenti, quota reddito pari al 130%, 3 componenti, quota reddito pari al 160%, 4 componenti, quota reddito pari al 185%, 5 componenti, quota reddito pari al 205%, 6 componenti e oltre, quota reddito pari al 220%).

Posto che i parenti o affini siano in condizioni economico-sociali tali da poter assistere il soggetto/nucleo in stato di bisogno e ciononostante rifiutino di adempiere ai propri obblighi, o siano impossibilitati a farlo nei tempi richiesti e necessari, l'Ufficio Servizi Sociali procederà comunque nell'erogazione delle prestazioni, fatta salva l'eventuale azione di rivalsa, anche legale, per il recupero delle somme assegnate.

Per quanto riguarda la valutazione dello stato di bisogno saranno applicati alcuni criteri di determinazione e assegnazione ponderata dei punteggi, come riportato alla successiva Tabella A), utili alla misurazione standardizzata dei diversi fattori di merito (reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, tenore di vita e consumi).

#### TABELLA A)

##### Criteri di assegnazione dei punteggi per la valutazione/misurazione dello stato di bisogno

La determinazione del punteggio totale viene fatta attribuendo ad ogni richiesta un punteggio di base pari a 100, a cui si aggiungono i punteggi rivenienti dai fattori di merito di cui sotto.

<b>1 - REDDITO MENSILE NUCLEO</b>	
(si fa riferimento alla fascia del minimo vitale per numero componenti e si sottrae dal reddito mensile lordo imponibile l'eventuale affitto di casa o altre spese di primaria necessità con carattere continuativo e documentabile)	
→ per un reddito compreso tra il minimo vitale e il suo 71% .....	punti + 5
→ per un reddito compreso tra il 51% e il 70% del minimo vitale.....	punti + 10
→ per un reddito compreso tra lo 0 e il 50% del minimo vitale.....	punti + 15
<b>2 - SITUAZIONE FAMILIARE</b>	
→ per ogni figlio minore o studente .....	punti + 8
<b>3 - SITUAZIONE SOCIALE E SANITARIA</b>	
(devono essere considerati i fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la presenza anche momentanea di un solo genitore o di altra figura sostitutiva, eventuali stati di malattia invalidante, situazioni di disagio e/o devianza conclamata, ecc.)	
→ per vedovanza o solitudine.....	punti + 10
→ famiglia monogenitoriale (anche momentaneamente, ad es. per carcerazione, malattia, ecc.) .....	punti + 15
→ presenza soggetti a disagio psichico o portatori di handicap, senza sussidi di invalidità (per ognuno) .....	punti + 10
→ presenza soggetti con stati patologici gravi, senza alcuna indennità o sussidi di invalidità (per ognuno)....	punti + 10
→ presenza di soggetti tossicodipendenti e/o alcolisti (per ognuno) .....	punti + 10
→ difficoltà oggettiva diversa debitamente accertata e relazionata (lavoro, ecc.) .....	punti + 25
<b>4 - TENORE DI VITA E CONSUMI DEL NUCLEO</b>	
→ abitazione sovradimensionata .....	punti - 6
→ arredi nuovi non indispensabili .....	punti - 4
→ presenza elettrodomestici non di prima necessità .....	punti - 4
→ spese accertate per beni non di prima necessità.....	punti - 4
→ spese telefoniche e/o elettriche ingiustificate .....	punti - 6

La condizione di bisogno risultante dalla sommatoria dei vari fattori considerati viene determinata a partire dal superamento di una soglia critica stabilita nel punteggio di "125".

I punteggi raggiunti oltre tale soglia vengono fatti corrispondere a percentuali di assegnazione economica sul minimo vitale relativo, così come indicato nella scala di equivalenza stabilita per le diverse dimensioni dei nuclei familiari dei soggetti/utenti, e sono ripartiti come disposto nella successiva Tabella B).

La scala di equivalenza del minimo vitale per numero componenti il nucleo, così come approvata dal DPGR 145/90, è la seguente:

Componenti il nucleo	Scala di equivalenza percentuale m.v.
1 soggetto	70%
2 soggetti	100%
3 soggetti	130%
4 soggetti	160%
5 soggetti	185%
6 soggetti	205%
7 soggetti e più	220%

#### TABELLA B)

#### Punteggi e quote percentuali da rapportarsi al minimo vitale relativo

(con riferimento alla scala di equivalenza per numero componenti)

Punteggio	Percentuale contribuito sul minimo vitale relativo*
da punti 125 a 134	30%
da punti 135 a 144	40%
da punti 145 a 154	50%
da punti 155 a 164	60%
da punti 165 a 174	70%
da punti 175 a 184	80%
da punti 185 a 194	90%
da punti 195 in poi	100%

\* le somme corrispondenti sono da arrotondare alle 10.000 lire inferiori se sotto le 5.000, o superiori da 5.000 in su

Per quanto riguarda le risorse economiche possedute dal soggetto/nucleo richiedente sono da conteggiarsi oltre ai redditi veri e propri, anche le eventuali pensioni sociali (escluse le indennità d'accompagnamento), le prestazioni previdenziali e assistenziali e/o altre indennità assicurative diverse.

#### **Art. 6 – Interventi economici straordinari**

Gli interventi economici straordinari consistono nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione, finalizzato a fronteggiare un'improvvisa ed eccezionale situazione di bisogno (malattie gravi non coperte dal SSN, infortuni, decessi, stati disoccupazionali di lungo periodo, sfratti, debiti sopraggiunti, fitti passivi, canoni e bollette insolute, rientro emigrati, viaggi di necessità, venire meno di un congiunto per abbandono o carcerazione, dotazioni varie e per lavoro, ecc.).

Il contributo economico straordinario dovrà essere appositamente documentato e verificato, sia in fase di predisposizione e sia in termini di erogazione, e potrà essere concesso contestualmente ad eventuali contributi continuativi.

Anche per la concessione di contributi economici straordinari devono sussistere le condizioni di assistibilità indicate al precedente art. 5.

La misura del contributo economico straordinario deve essere commisurata alla situazione complessiva del soggetto/utente e del proprio nucleo familiare (situazione sociale e sanitaria, reddito e consumi), in ogni caso l'importo non potrà superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo di lire 2.000.000, salvo particolari deroghe o necessità appositamente individuate e stabilite dall'Ufficio Servizi Sociali.

#### **Art. 7 – Interventi a titolo di anticipazione**

Quando lo stato di bisogno del richiedente e del proprio nucleo familiare sia dovuto a ritardi nella corresponsione di assegni previdenziali e assistenziali o nell'introito di altre risorse economiche di diritto, il Comune potrà erogare, a titolo d'anticipazione, una somma di denaro, nella misura stabilita dai criteri di erogazione dei contributi economici continuativi e/o straordinari di cui sopra, secondo necessità specifiche accertate. Tale somma sarà restituita dall'assistito al momento in cui avrà la disponibilità delle somme creditizie spettanti. In caso di mancata restituzione della somma, il Comune provvederà al recupero ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 8 – Interventi da fondi vincolati**

Gli interventi economici da fondi vincolati, rivolti a particolari categorie di soggetti/utenti, di competenza del Comune, saranno assegnati con i tempi e le modalità stabilite dalle norme di settore, nel rispetto dell'articolazione data all'organizzazione comunale degli uffici e dei servizi, e del possibile coinvolgimento nella predisposizione degli atti di eventuali altri soggetti extraistituzionali.

#### **Art. 9 – Istituzione fondo economato**

Per fronteggiare particolari ed urgenti necessità dell'utenza il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali, su proposta motivata dell'Ufficio Servizi Sociali, possono disporre la tempestiva erogazione di una somma di denaro, entro il limite massimo di lire 500.000. A tal fine viene istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo con un'anticipazione mensile massima di lire 1.000.000, da imputare sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale.

Ad esaurimento della somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'Economo trasmetterà apposito rendiconto all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà a far adottare alla Giunta comunale il relativo provvedimento di approvazione e reintegrazione.

#### **Art. 10 – Procedura per la richiesta degli interventi economici**

La richiesta di intervento economico deve essere presentata per iscritto su apposito modulo in carta semplice fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e sottoscritto dagli interessati.

All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile a chiarire la natura e l'entità del bisogno.

In particolare sarà richiesta:

- situazione di famiglia (certificato e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il reddito economico del nucleo e fotocopia di tutta la documentazione di riferimento (buste paga, modelli fiscali, pensionistici, ecc.);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le risorse patrimoniali del nucleo (beni mobili e immobili, proprietà e condizioni dell'abitazione);
- certificazione sull'eventuale stato di disoccupazione o di studio dei componenti il nucleo;
- idonea documentazione sanitaria attestante la possibile inabilità di uno o più componenti;
- ricevute per spese e bollette (canoni di locazione, telefono, acqua, energia elettrica, ecc.);
- qualunque altro documento che si ritenga utile ad accertare il livello di reddito, il tenore di vita e lo stato di bisogno della famiglia richiedente.

Nell'atto di presentazione dell'istanza il richiedente sarà informato che in caso di dichiarazione falsa sarà soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge e di essere tenuto a comunicare, pena la sospensione degli interventi e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme assegnate in precedenza, ogni e qualsiasi variazione della condizione di fatto documentata, entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

All'interessato, nella comunicazione di accettazione dell'istanza, sarà anche comunicato, a norma di legge, il nome del responsabile del procedimento amministrativo.

#### **Art. 11 – Accertamenti istruttori**

Gli accertamenti istruttori e la verifica dei singoli casi saranno affidati a uno o più operatori del Servizio sociale, operatori con competenza professionale specifica (Assistenti sociali), coadiuvati se necessario dal Comando dei VVUU per gli accertamenti reddituali e patrimoniali, e in aggiunta da altri e diversi operatori ed Uffici di interesse, anche extraistituzionali, pubblici ed eventualmente privati (sanitari, previdenziali, fiscali, amministrativi, assistenziali, sindacali, del lavoro, ecc.).

L'Ufficio, dato corso ad un'approfondita indagine sociale, provvederà a formulare una proposta di intervento progettuale, precisando la tipologia, le finalità, la durata e l'ammontare del contributo, o in caso di adozione di parere negativo, il rigetto motivato dell'istanza e i possibili interventi alternativi da approntarsi.

Il richiedente sarà informato puntualmente sull'esito della propria domanda, e in caso di rigetto potrà impugnare l'atto e ricorrere avverso in termini di legge.

#### **Art. 12 – Azioni di rivalsa per contributi indebiti**

I soggetti/utenti che abbiano indebitamente riscosso i contributi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false rilasciate.

Vanno altresì rimborsati al Comune gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di soggetti/utenti che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero entrare successivamente in possesso di congrui mezzi economici, con riferimento naturalmente all'arco di tempo utile utilizzato per l'intervento.

Per l'eventuale restituzione coattiva il Comune si avvarrà delle procedure stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.